

TechUpdate! Accounting and Regulatory news

Bollettino n°2 | Anno 2015



Newsletter di aggiornamento su materie contabili e di normativa, con brevi approfondimenti sulle novità più recenti in materia di: principi contabili italiani (OIC) e internazionali (IAS/IFRS), normativa in tema di “Accounting e regulatory”, comunicazioni Consob, Banca d’Italia e IVASS.

È predisposto dal Professional Practice Director Office di Deloitte.

In questo numero:

- [LEGGI E DECRETI](#)
 - [IAS/IFRS](#)
 - [CONSOB](#)
 - [ESMA](#)
 - [BANCA D’ITALIA](#)
 - [IVASS](#)
-

LEGGI E DECRETI

- **Decreto Legge n. 3 del 24 gennaio 2015 – Equity crowdfunding per le piccole e medie imprese innovative**

Il Decreto Legge n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha, tra le altre disposizioni, modificato gli articoli 50-quinquies e 100-ter del D. Lgs. N. 58/98 (TUF) al fine di estendere alle piccole e medie imprese (pmi) innovative la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite portali on-line.

Lo stesso decreto definisce “pmi innovativa” la società che:

- impiega meno di 250 addetti e fattura meno di 50 milioni di euro all'anno;
- ha residenza in Italia, in uno degli Stati Ue o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, con sede produttiva o filiale in Italia;
- ha l'ultimo bilancio certificato;
- non ha azioni quotate in un mercato regolamentato;
- è in possesso di almeno due dei seguenti tre requisiti: i) aver sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione; ii) impiegare personale altamente qualificato; iii) essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o un software registrato.

Attraverso i portali on-line potranno inoltre essere offerte quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (oicr) e di altre società che investono prevalentemente in *start-up* e pmi innovative.

E' inoltre introdotto, in deroga alle disposizioni del codice civile, un regime di dematerializzazioni del trasferimento delle quote di *start-up* innovative e pmi innovative, utilizzabile sia in sede di sottoscrizione sia di successivo trasferimento delle quote offerte tramite i portali on-line.

- **Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30 concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) italiani**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2015, con entrata in vigore il 3 aprile 2015, Il decreto ministeriale attuativo dell'art. 39 del D. Lgs. n. 58/98 (TUF) e che ha sostituito il D.M. n. 228/1999 che aveva attuato il previgente art. 37 del TUF in materia di struttura dei fondi comuni di investimento. Esso inoltre recepisce i contenuti della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 (c.d. “AIFMD), concernente i gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), e delle relative misure di esecuzione contenute nel Regolamento delegato (UE) n. 231 della Commissione del 19 dicembre 2012, così da dare piena attuazione al nuovo Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015 e al Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari del 29 ottobre 2007, come modificato in data 19 gennaio 2015 (e per i quali si rinvia alle sezioni, rispettivamente, “Banca d'Italia” e “Consob” del presente TechUpdate).

Per la prima volta vengono inclusi nell'ambito applicativo della regolamentazione emanata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze i fondi di *private equity*, i fondi di *venture capital* e i fondi strutturali (già regolati agli artt. 45 e 46 del TUF).

Tra le principali novità si evidenzia la modifica delle tempistiche previste per la predisposizione, e la messa a disposizione degli investitori, della reportistica periodica da parte dei gestori (artt. 2 e 3 del decreto) con riferimento a:

- OICVM: relazione annuale di gestione, da pubblicare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da pubblicare entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento;
- FIA: relazione annuale di gestione, da pubblicare entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; relazione semestrale

relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da pubblicare entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale è previsto, con specifico riferimento ai FIA italiani riservati, la possibilità di sottoscrivere quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a Euro 500.000 anche da parte di investitori che non siano classificati come professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-*quinqüies* e 2-*sexies*, del TUF (se il regolamento o lo statuto del FIA lo prevedono). Lo stesso articolo 14 prevede che i componenti dell'organo di amministrazione e i dipendenti del gestore possano sottoscrivere quote o azioni di FIA italiani riservati da essi gestiti anche per un importo inferiore a quello sopra indicato.

Infine, l'art. 16 e l'art. 17 del decreto, in materia di valutazione dei beni, hanno modificato la disciplina in materia di esperti indipendenti con riferimento a: durata e rinnovo degli incarichi di valutazione (durata di tre anni e nuovo conferimento solo se sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico), requisiti di professionalità, onorabilità e organizzativi, cause di incompatibilità, esistenza di situazioni di conflitto di interessi e compenso. I gestori si adeguano a tali nuove disposizioni in materia di conferimento degli incarichi agli esperti indipendenti alla prima scadenza contrattuale utile e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire comunque entro il 3 aprile 2018).

- **Decreto Legislativo n. 72 del 12 maggio 2015 – Attuazione della direttiva 2013/36/UE (c.d. “CRD IV”) per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2015, con entrata in vigore il prossimo 27 giugno 2015, il Decreto Legislativo n. 72 del 12 maggio 2015 di attuazione della Direttiva 2013/36/UE (c.d. “CRD IV”), che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Il Decreto Legislativo apporta conseguenti modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Non tutte le norme della CRD IV, ai fini della sua attuazione amministrativa, necessitano di trasposizione nell'ordinamento nazionale attraverso fonti normative di rango primario: ai sensi dell'art. 53 del TUB la Banca d'Italia, infatti, aveva dato avvio all'attuazione con l'emanazione delle nuove disposizioni di vigilanza delle banche (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti) entrate in vigore il 1° gennaio 2014, data dalla quale è direttamente applicabile nei singoli stati membri dell'Unione il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) in materia di requisiti patrimoniali.

In particolare, la Circolare n. 285 ha attuato la CRD IV nelle materie di:

- accesso al mercato e struttura (disciplina dell'autorizzazione all'attività bancaria e dei gruppi bancari e operatività transfrontaliera);
- misure prudenziali;
- processo prudenziale;
- informativa al pubblico Stato per Stato;
- governo societario, controlli interni, gestione dei rischi;
- politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

Nella misura in cui il recepimento della CRD IV comporta la modifica di disposizioni di legge, il D. Lgs. n. 72 /2015 (il “Decreto”) interviene a modifica del TUB (artt. 1 e 2 del decreto) e del TUF (artt. 4, 5 e 6).

In sintesi le disposizioni del Decreto prevedono:

- la riforma dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale, sia dei soggetti operanti nel settore bancario e creditizio (inclusi intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento) sia degli enti operanti nel settore finanziario (vale a dire i soggetti disciplinati dal TUF: SIM, SGR, Sicav e Sicaf);
- il rafforzamento dei poteri di intervento e correttivi delle Autorità di Vigilanza: Banca d'Italia e Consob. Tali poteri sono stati integrati con il potere di rimozione di uno o più esponenti aziendali al ricorrere di specifici presupposti di legge, essendo tale potere, sebbene non previsto dalla CRD IV, espressamente disposto dall'art. 3 della Legge n. 154 del 7 ottobre 2014 (Legge di delegazione europea 2013) che ha

dettato i principi e i criteri direttivi per il recepimento della Direttiva 2013/36/UE ampliandone il disposto normativo con riguardo alla materia sanzionatoria;

- l'ampliamento dei poteri di vigilanza informativa della Banca d'Italia cui viene consentito di chiedere dati e documenti al personale delle banche, anche per il tramite di queste ultime, ai fini dell'esercizio della vigilanza; tali previsioni si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali importanti e al loro personale; nei confronti di tali soggetti è inoltre esteso il potere di vigilanza ispettiva. Analoghi poteri sono attribuiti a Banca d'Italia e Consob sui soggetti abilitati ai sensi del TUF;
- l'introduzione di specifici meccanismi di segnalazione, sia all'interno degli intermediari che presso l'autorità di vigilanza (da parte del personale degli intermediari stessi), delle eventuali violazioni normative (*whistleblowing*);
- l'obbligo di astensione di soci e amministratori nelle delibere in cui presentino un interesse in conflitto (in luogo del previgente obbligo dell'amministratore di dare notizia al Consiglio di Amministrazione dell'interesse di cui è portatore in una specifica operazione), fermi restando in ogni caso gli obblighi previsti dall'art. 2391 del codice civile;
- gli adeguamenti dei massimali e dei minimi delle sanzioni, che vengono inoltre differenziate tra persone fisiche e giuridiche.

Conseguentemente alle modifiche di cui sopra è novellata anche la disciplina della vigilanza su base consolidata della Banca d'Italia.

Sono poi introdotte nel TUB le norme di coordinamento con i poteri conferiti alle autorità nazionali dal c.d. "CRD package" (Direttiva 2013/36/UE + Regolamento UE n. 575/2013) e dal nuovo assetto della vigilanza bancaria nell'Unione europea. In particolare all'art. 6 del TUB è inserito il comma 3-bis ai sensi del quale le autorità creditizie nazionali (quindi Banca d'Italia) esercitano i poteri di intervento a esse attribuiti dal TUB anche per assicurare il rispetto del predetto Regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.

Inoltre, il potere regolamentare di Banca d'Italia viene svincolato dalla necessità di una previa deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio – CICR (con riferimento, tra gli altri, al potere di disciplinare l'emissione da parte delle banche di obbligazioni e titoli di deposito e al potere di emanare le disposizioni attuative della disciplina sull'acquisto di partecipazioni rilevanti).

Infine, l'art. 3 del Decreto individua la Banca d'Italia come autorità nazionale di risoluzione ai fini della partecipazione alla fase di avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio: la stessa Banca d'Italia viene dunque investita dei poteri e dei compiti che le disposizioni del Regolamento n. 2014/806/UE del Parlamento europeo e del Consiglio attribuiscono alle autorità di risoluzione nazionali.

Per quanto riguarda in particolare le modifiche apportate al TUF, oltre a quanto sopra, l'art. 6 viene integrato con la previsione della nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la disciplina secondaria in materia di remunerazione e di incentivazioni e viene introdotto l'art. 7-bis, relativo alle riserve di capitale, che affida alla Banca d'Italia il compito di adottare disposizioni in materia di capitale e in ambito macroprudenziale (di cui al Regolamento UE n. 575/2013) in qualità di autorità nazionale competente nei confronti delle SIM e delle succursali di imprese di investimento extracomunitarie.

Con riferimento all'entrata in vigore delle modifiche, le disposizioni transitorie e finali del Decreto chiariscono che le norme vigenti del TUB e del TUF (e le relative vigenti disposizioni attuative) si applicheranno fino al completamento del quadro normativo con i provvedimenti di rango secondario nei settori interessati dalle modifiche (quali, tra gli altri, le disposizioni attuative in materia di requisiti degli organi apicali la cui emanazione è affidata al Ministero dell'Economia e delle Finanze).

- **Decreto Legislativo n. 74 del 12 maggio 2015 – Attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (Solvibilità II)**

Il decreto recepisce nell'ordinamento italiano quanto disposto dalla direttiva c.d. "Solvency II" introducendo importanti novità nel Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005). Le principali

novità sono di seguito sintetizzate:

- l'impresa di assicurazione deve dotarsi di un efficace sistema di governo societario che consenta una gestione sana e prudente dell'attività (art 30). Tale sistema di governo societario dovrà essere proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'impresa stessa. Il decreto identifica, quindi, i requisiti minimi di un sistema di governo societario efficace:
 - deve essere istituita un'adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità delle funzioni e degli organi dell'impresa;
 - l'organizzazione dell'impresa deve garantire un efficace sistema di trasmissione delle informazioni;
 - coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali devono possedere dei requisiti minimi;
 - l'impresa deve definire dei meccanismi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni;
 - il sistema di governo societario deve fondarsi, tra l'altro, sulle funzioni di revisione interna (art. 30-*quinquies*), *compliance* (art. 30-*quater*), gestione dei rischi (art. 30-*bis*) e attuariale (art. 30-*sexies*);
 - sono eliminate le figure dell'attuario incaricato vita e dell'attuario incaricato per i rami auto; in luogo di tali figure l'impresa deve istituire la funzione attuariale, come disciplinata dall'art. 30-*sexies* che ne individua le caratteristiche ed i compiti; questi ultimi si possono suddividere in quattro macro-aree principali:
 - supervisione, coordinamento, verifiche di adeguatezza e valutazione della sufficienza, affidabilità e adeguatezza delle riserve tecniche determinate secondo le metodologie "Solvency II";
 - valutazione di adeguatezza della politica di sottoscrizione e di riassicurazione;
 - contribuzione all'implementazione efficace del sistema di gestione dei rischi, fornendo il proprio contributi nelle attività di *risk modelling* per il calcolo del capitale regolamentare;
 - definizione di un adeguato flusso informativo sull'attività svolta;
 - sono stati abrogati gli articoli riguardanti le vecchie metodologie di calcolo delle riserve tecniche vita e danni, per adottarne una comune ad entrambe (art. 36-*ter*). L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente alla somma della migliore stima (BE) e del margine di rischio (RM). Le riserve tecniche esprimono il valore attuale dei flussi che l'impresa di assicurazione sarebbe disposta a pagare oggi per il trasferimento degli impegni assicurativi e riassicurativi;
 - viene introdotta una nuova relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (art. 47-*septies*), il cosiddetto *SFCR reporting*, che l'impresa di assicurazione deve produrre annualmente ed inviare all'IVASS. Tale relazione dovrà essere corredata della relazione del revisore legale. Il contenuto della relazione viene dettagliato dal citato articolo e sarà integrato da specifiche disposizioni che emanerà l'IVASS con proprio regolamento.
- **[Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015 – Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per enti creditizi, finanziari e imprese di assicurazione](#)**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015 (e quindi in vigore il giorno stesso della pubblicazione) il Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83 recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, e che prevede, tra le altre, alcune rilevanti disposizioni in materia fiscale.

In particolare, l'articolo 16 del decreto interviene sulla deducibilità, ai fini IRES, delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela da parte degli enti creditizi e finanziari (con la modifica dell'articolo 106, comma 3, del TUIR) e sulla valutazione di rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP (con la modifica dell'articolo 6, comma 1, lettera c-bis) del D. Lgs. n. 446/1997).

Secondo la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 106 del TUIR, gli enti creditizi e finanziari di cui al D. Lgs. n. 87/1992 deducono integralmente nell'esercizio in cui sono iscritte in bilancio le svalutazioni e le

perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso.

La disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, quindi dal 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

In virtù del rinvio operato dall'articolo 16, comma 9, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (*"Alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati determinate in conformità al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 (ora 106), commi 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"*), tale regime di deducibilità delle rettifiche sui crediti trova applicazione anche nei confronti delle imprese di assicurazione.

Ai fini IRES, in via transitoria, per il primo periodo di applicazione (quindi il 2015 per i soggetti "solari"), le svalutazioni e le perdite - diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso - sono deducibili nei limiti del 75% del loro ammontare complessivo. L'eccedenza risultante dall'applicazione di tale limite e le svalutazioni e le perdite su crediti, iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi delle disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dal Decreto, sono deducibili per il 5, l'8, il 10 e il 12% del loro ammontare, rispettivamente, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 e nei periodi di imposta da quello in corso al 31 dicembre 2019 fino a quello in corso al 31 dicembre 2024; il rimanente 5% viene dedotto nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Delle suddette modifiche normative non va tenuto conto in sede di determinazione dell'acconto IRES dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi.

Per quanto riguarda l'IRAP, ai fini della determinazione del valore della produzione netta di banche, altri enti e società finanziarie, relativamente alle rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo), con la modifica apportata all'articolo 6, comma 1, lettera c-bis) del D. Lgs. n. 446/1997 è stato eliminato l'inciso secondo cui tali componenti concorrono in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi; ne deriva, pertanto, che i componenti suddetti concorrono interamente al valore della produzione netta nell'esercizio di contabilizzazione.

Al pari di quanto previsto ai fini IRES, la disposizione trova applicazione a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015; in via transitoria, per il primo periodo di applicazione, la deducibilità è limitata al 75%; l'eccedenza rispetto a tale limite e le rettifiche e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi delle disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dal Decreto, sono deducibili secondo le stesse misure percentuali negli stessi periodi di imposta, indicate per l'IRES. Anche in questo caso, le novità non influenzano il calcolo dell'acconto IRAP per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi successivi.

Sempre ai fini IRAP, è stato negli stessi termini modificato anche l'articolo 7, comma 1, lettera b-bis) del D. Lgs. n. 446/1997 riguardante le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti a tale titolo nel bilancio delle imprese di assicurazione.

Infine, l'art. 17 del Decreto, stabilisce la non applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del D.L. 225/2010, convertito dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10 (relative alla trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate), alle attività per imposte anticipate relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore (27/6/2015) del medesimo articolo.

- **[Decreto Legislativo n. 136 del 18 agosto 2015 – Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, per la parte relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari](#)**

In data 1° settembre 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 136 del 18 agosto 2015 di attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti

annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro. Tale Decreto, che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 prevede:

- disposizioni applicabili agli "Intermediari non IFRS", vale a dire gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del D. Lgs. n. 385/93 (TUB) e i confidi minori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-*bis* del TUB), incluse nel Capo II, e che disciplinano sia il bilancio dell'impresa (Capo II, Sezione II) sia il bilancio consolidato (Capo II, Sezione III);
- disposizioni applicabili agli "Intermediari IFRS", ossia i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38), incluse nel Capo III, e che disciplinano il bilancio consolidato (Capo III, Sezione I) di tali soggetti.

In particolare, gli "Intermediari non IFRS" redigono gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico secondo le disposizioni del Decreto, nonché secondo le disposizioni che la Banca d'Italia, in forza dell'articolo 43, ha il potere di adottare relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico. Le principali novità riguardano:

- Immobilizzazioni immateriali e avviamento: diventa vietata la capitalizzazione dei "costi di ricerca" in quanto non più previsti tra i costi che se iscritti nei conti dell'attivo sono considerati immobilizzazioni immateriali (articolo 8); per quanto riguarda, inoltre, i criteri di valutazione (articolo 13), le immobilizzazioni immateriali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro vita utile; il costo delle immobilizzazioni immateriali rappresentate da costi di impianto e di ampliamento e dagli altri costi pluriennali è ammortizzato entro un periodo non superiore a 5 anni; in casi eccezionali in cui la vita dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo di dieci anni per l'avviamento e di cinque anni per i costi di sviluppo. Viene inoltre ribadita l'impossibilità di effettuare un ripristino di valore di una svalutazione precedentemente rilevata sull'avviamento.
- Informativa da inserire in nota integrativa: l'articolo 21 del Decreto prevede che la nota integrativa indichi, tra le altre informazioni:
 - la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (informativa normalmente fornita dalle imprese nell'ambito della relazione sulla gestione);
 - la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (informativa in precedenza richiesta nell'ambito della relazione sulla gestione il cui contenuto è ora disciplinato dall'art. 34 del Decreto).
- Bilancio consolidato: in base all'art. 22 del Decreto che disciplina gli obblighi di redazione del bilancio consolidato, sono tenuti alla redazione del consolidato l'Intermediario non IFRS che controlla altre imprese e che non sia a sua volta controllato da altra impresa tenuta alla redazione del consolidato ai sensi del medesimo articolo 22 o ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III del Decreto applicabili agli Intermediari IFRS. Sono inoltre tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli Intermediari non IFRS sottoposti alla direzione unitaria come disciplinata dal successivo articolo 23. Per quanto riguarda le imprese incluse nel consolidamento, l'articolo 25 dispone che sono inclusi l'Intermediario non IFRS controllante o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite; pertanto, a differenza di quanto previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. 87, in base al quale sono incluse nel consolidato le imprese controllate (o soggette a direzione unitaria) che appartengono alle categorie degli enti creditizi e finanziari o che esercitano, in via esclusiva o principale, attività strumentale come definita dall'articolo 59, comma 1, lettera c) del TUB, con il Decreto, fatti salvi i casi di esclusione previsti dall'articolo 26 (e in relazione ai quali non vi sono aspetti di novità rispetto al D. Lgs. 87/92), tutte le imprese controllate (o soggette a direzione unitaria), ovunque costituite, devono essere incluse nel bilancio consolidato a prescindere dall'attività esercitata.

Si precisa che, all'articolo 1 del Decreto viene ribadito che ai fini delle disposizioni del Capo II, applicabili per gli Intermediari non IFRS, il "controllo" ricorre nelle ipotesi previste dall'articolo 23 del TUB.

Quanto invece agli "Intermediari IFRS" il Decreto prevede unicamente disposizioni relative al bilancio consolidato e al contenuto della relazione sulla gestione (sia del bilancio dell'impresa sia del bilancio

consolidato); in particolare:

- **Nozione di “controllo”:** l'articolo 1 del Decreto precisa che per la nozione di “controllo” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea.
- **Obblighi di redazione del bilancio consolidato:** gli Intermediari IFRS sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato se controllano altre imprese, siano le controllate banche o gruppi bancari, SIM o gruppi di SIM, società finanziarie o gruppi finanziari, o altre imprese, se tali Intermediari IFRS non sono a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato ai sensi delle medesime disposizioni (articolo 38). Sono inoltre tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli Intermediari IFRS sottoposti alla direzione unitaria come disciplinata dal successivo articolo 39. Il successivo articolo 40 disciplina, invece, i casi di esonero dall'obbligo di redazione. Con tali nuove disposizioni, pertanto, tutte le imprese controllate (o soggette a direzione unitaria) devono essere incluse nel bilancio consolidato a prescindere dall'attività esercitata. Così come per gli Intermediari non IFRS, infatti, anche agli Intermediari IFRS che redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali non è più applicabile quanto disposto dall'art. 28 del D. Lgs. n. 87/1992 (abrogato con Il Decreto) in base al quale sono incluse nel consolidato le imprese controllate (o soggette a direzione unitaria) che appartengono alle categorie degli enti creditizi e finanziari o le imprese che esercitano, in via esclusiva o principale, attività strumentale come definita dall'articolo 59, comma 1, lettera c) del TUB.
- **Relazione sulla gestione:** l'articolo 37 definisce il contenuto della relazione sulla gestione, in linea con le analoghe disposizioni del codice civile come modificate dal decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2016 per la generalità delle imprese di natura non finanziaria; a differenza di quanto previsto al riguardo dall'abrogato D. Lgs. n. 87/92 tra gli elementi che in ogni caso devono risultare dalla relazione sulla gestione non sono più indicati i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che, secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali IFRS in conformità ai quali gli Intermediari IFRS redigono i propri bilanci, sono riportati tra l'informativa di nota integrativa. E' inoltre precisato che la relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.

Come già indicato, il D. Lgs. n. 87/1992 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto, ossia dal 16 settembre 2015. Tuttavia, nei confronti dei soggetti che possono continuare ad operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli Intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del D. Lgs. n. 87/1992, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati (da Banca d'Italia) nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti il 16 settembre 2015. Pertanto, come indicato all'articolo 47 del Decreto, le disposizioni applicabili agli Intermediari non IFRS e i relativi atti di cui all'articolo 43 (disposizioni da adottarsi da parte di Banca d'Italia) si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2015.

- **[Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 – Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, per la parte relativa alla disciplina del bilancio d'esercizio e di quello consolidato per le società di capitali](#)**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015 il D. Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 di attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge). Tale decreto ha introdotto importanti modifiche al codice civile, al D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991 e al D. Lgs. n. 173 del 26 maggio 1997, allo scopo di allineare alcune disposizioni del codice civile alle regole previste dai principi contabili internazionali.

Inoltre, il D. Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 ha apportato alcune rilevanti modifiche anche al D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, nonché modifiche al D. Lgs. n. 39 del 29 gennaio 2010.

Di seguito vengono sintetizzate le principali novità introdotte.

Modifiche al codice civile

Le principali modifiche possono così riassumersi:

1. Principi di redazione e schemi di bilancio

Redazione del rendiconto finanziario (art. 2423): la redazione del rendiconto finanziario è stata resa obbligatoria (l'art 2425-ter ne definisce la struttura, chiarendo che i flussi oggetto di rappresentazione siano i flussi di disponibilità liquide).

Introduzione del principio della "rilevanza" (art. 2423): "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione."

Introduzione del principio della "sostanza" (art. 2423-bis), viene esplicitato che "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto" (sostituendo il riferimento presente nella precedente versione del codice civile alla "funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato").

Modifica agli schemi di bilancio (art. 2424 e 2425), la modifica riguarda principalmente:

- l'introduzione di nuove voci derivanti dalla modificata disciplina dei contratti derivati;
- la soppressione dei componenti straordinari di reddito nel conto economico;
- la modifica di presentazione delle azioni proprie che dovranno essere iscritte in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto (e non più come voci dell'attivo);
- l'introduzione di nuove voci relative a crediti e debiti "verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti".

2. Criteri di valutazione (art. 2426)

Valutazione di tutti i derivati a *fair value* (sia positivo che negativo), gli eventuali utili derivanti dalla valutazione a *fair value* dei derivati sono iscritti in una riserva non distribuibile. Anche i derivati incorporati devono essere trattati seguendo questa regola. "Sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a. il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
- b. il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
- c. si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce."

L'articolo definisce poi le modalità di determinazione del *fair value*; il *fair value* è determinato con riferimento:

- a. al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- b. al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il *fair value* non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile". Si precisa che, come nella precedente versione del codice civile, per le definizioni di "strumento finanziario", "derivato", ecc. vi è un esplicito rimando ai principi contabili internazionali adottati dalla UE.

Introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli (per questi ultimi solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano). Inoltre, la valutazione dei crediti e dei debiti deve essere effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Ciò implica la necessità di “attualizzare” i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato). L’obbligo di tener conto del fattore temporale non è stato esteso alla valutazione dei titoli, nel presupposto che, essendo rappresentati da obbligazioni emesse da società private o da titoli di debito pubblico, producono – di norma – interessi in linea con quelli di mercato.

Hedge accounting: si introducono le regole di base dell’*hedge accounting*, volto a coprire rischi di variazione di tassi d’interesse, di tassi di cambio, di prezzi di mercato o di credito. Tale opzione può essere esercitata solo “se si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura”. In linea con quanto previsto dallo IAS 39, nel caso di strumenti derivati utilizzati a fini di copertura dei rischi, la norma prevede un regime differenziato a seconda che la copertura si riferisca al fair value di elementi presenti nel bilancio oppure a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione. Ferma restando la valutazione al fair value del derivato, nel primo caso la norma richiede di valutare l’elemento oggetto di copertura evidenziando le variazioni di valore relative al rischio coperto; nel secondo caso, in assenza di elementi da valutare in bilancio in quanto la copertura si riferisce a fenomeni di futura manifestazione, gli effetti della valutazione al fair value sono rilevati in una voce del patrimonio netto. Una volta manifestatisi gli effetti dell’operazione a cui si è inteso dare copertura, gli utili o le perdite maturati sullo strumento derivato sono rilevati nel conto economico così da sterilizzare le oscillazioni di valore sull’elemento coperto oggetto di copertura. L’obbligo di accantonare in una riserva non distribuibile gli utili derivanti dalla valutazione al fair value non sussiste nel caso invece di utili derivanti dalla valutazione di strumenti derivati di copertura, a condizione che la copertura si riferisca ad elementi presenti nel bilancio e valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. Le riserve che si generano per effetto della valutazione di strumenti derivati posti a copertura di flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione, non trovando corrispondenza in bilancio con utili o perdite di segno opposto fino a che non si manifestano i flussi o le operazioni coperti, non sono computate ai fini della determinazione del patrimonio netto ai sensi degli art. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447.

Oneri pluriennali: diventa vietata la capitalizzazione dei “costi di ricerca” e dei “costi di pubblicità”. Mentre i costi di sviluppo “sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni”.

Avviamento: il novellato articolato riporta quanto segue con riferimento alla vita utile “l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni”. Viene ribadita inoltre l’impossibilità di effettuare un ripristino di valore di una svalutazione dell’avviamento (fattispecie già normata dai principi contabili OIC).

Conversione poste in valuta: il novellato articolato rende esplicito che solo le attività e passività monetarie devono essere convertite al cambio di chiusura dell’esercizio, le altre attività e passività devono rimanere iscritte al cambio storico.

Metodo del patrimonio netto: il valore del corrispondente patrimonio netto della partecipazione, da porre a confronto con il costo di acquisto, deve essere determinato alla data di acquisto della partecipazione.

Attrezzature industriali, commerciali, materie prime sussidiarie e di consumo: è eliminata la facoltà di iscriverne tali poste ad un valore costante, se continuamente rinnovate e pari ad un valore non rilevante rispetto al totale attivo.

3. Informativa da inserire in nota integrativa e relazione sulla gestione (art. 2427 e 2428)

Tra le modifiche più significative relative alla nota integrativa (art. 2427) si segnalano:

- la “nuova informativa sugli strumenti derivati”: “ i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri”, “assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia

stato determinato sulla base di evidenze di mercato” e le variazioni di fair value dei derivati rilevati a conto economico ed a riserva (unitamente ad una tabella che indichi i “movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio”);

- la “proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite” (informativa in precedenza richiesta all’interno della relazione sulla gestione);
- la richiesta di riportare l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo e costo di importo o incidenza eccezionali;
- “La natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” (informativa in precedenza richiesta all’interno della relazione sulla gestione);
- l’ammontare e le condizioni delle anticipazioni/crediti concessi agli amministratori e sindaci.

Non sono state introdotte novità rilevanti sull’informativa richiesta nella relazione sulla gestione (ad eccezione di quanto sopra riportato).

4. Definizione di soglie dimensionali per la redazione dell’informativa societaria

- Bilancio in forma abbreviata: riduzione dell’informativa richiesta in nota integrativa.
- Introduzione della nuova categoria delle “micro imprese”, società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non devono aver superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. Le micro-imprese applicano la stessa disciplina delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, salvo ulteriori semplificazioni.
- Rendiconto finanziario: per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese non risulta obbligatorio predisporre il rendiconto finanziario.

Modifiche al Decreto Legislativo n. 127 del 9 aprile 1991

Le principali modifiche possono così riassumersi:

1. Modifica delle soglie quantitative per l’esonero alla redazione del bilancio consolidato (art. 27.1-2): tale esonero si applica per le imprese controllanti e controllate che per 2 esercizi consecutivi non abbiano superato le seguenti soglie: totale degli attivi di stato patrimoniale Euro 20 milioni (invece di Euro 17,5 milioni), totale ricavi delle vendite e prestazioni Euro 40 milioni (invece che Euro 35 milioni) e 250 dipendenti occupati in media nell’esercizio (requisito rimasto invariato). L’esenzione viene meno nel caso in cui una delle società del gruppo sia un ente di interesse pubblico.
2. Ulteriore caso di esonero dalla redazione del bilancio consolidato (art. 27.3-bis): tale fattispecie si applica alla controllante qualora le controllate siano tutte escluse dal consolidamento ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 127.
3. Esonero dalla redazione del bilancio consolidato delle subholding (art. 27.4): il testo è stato emendato precisando che, ai fini di ottenere l’esonero, la holding che controlla la subholding redige e sottopone a controllo il proprio bilancio consolidato non solo in base alle disposizioni del presente decreto o del diritto di un altro Stato membro dell’Unione Europea, ma anche in conformità agli IAS/IFRS. In questo caso, il novellato art 27.5 consente di depositare il bilancio della controllante nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, cioè l’inglese (non è pertanto più necessaria la traduzione in italiano del bilancio consolidato della holding).
4. Principi di redazione, schemi di bilancio ed azioni proprie: si veda quanto riportato per il bilancio di esercizio.
5. Principi di consolidamento (art. 31):
 - conseguenze dell’introduzione del principio generale della rilevanza. Sono state eliminate, in quanto già implicite nel principio della rilevanza, le previsioni che consentivano di non elidere, dallo stato patrimoniale, i crediti e i debiti fra imprese incluse nel consolidamento e, dal conto economico, i proventi e gli oneri da operazioni

effettuate tra le medesime imprese, quando risultino irrilevanti. La stessa modifica è stata apportata anche con riguardo agli utili e alle perdite derivanti da operazioni effettuate tra imprese e relativi a valori presenti nel patrimonio;

- consolidamento delle partecipazioni: si prevede che l'eliminazione delle partecipazioni sia effettuata alla data di acquisizione della partecipazione oppure alla data di primo consolidamento;
 - allocazione della differenza scaturente dall'eliminazione delle partecipazioni alla data dell'acquisto. Nel caso in cui la differenza che emerge dall'eliminazione delle partecipazioni in sede di prima inclusione nel consolidamento sia positiva (cioè il prezzo pagato per l'acquisto sia maggiore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata) e residui un ammontare dopo l'allocazione di tale differenza sulle attività e passività della partecipata, tale differenza è imputata, per la parte non recuperabile, tra i componenti negativi di reddito del conto economico consolidato (per la parte ritenuta recuperabile, tale differenza sarà iscritta come "avviamento").
6. Uniformità dei criteri di valutazione (art. 34): si ammettono in casi eccezionali deroghe all'uniformità dei criteri di valutazione a condizione che tali deroghe siano indicate e debitamente motivate in nota integrativa.

Modifiche al Decreto Legislativo n. 173 del 26 maggio 1997

L'art. 8 del D. Lgs. n. 139 ha modificato il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n.173, in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, al fine di allineare alcuni aspetti di tale disciplina specialistica alle disposizioni generali introdotte dalla direttiva 2013/34/UE e recepite nel codice civile e nel decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di cui sopra.

Nello specifico, per effetto delle modifiche apportate all'art. 16 del D. Lgs. n. 173/1997:

- è stata eliminata la previsione di iscrizione tra gli attivi immateriali dei costi di ricerca e dei costi di pubblicità (analogamente al novellato art. 2424 del c.c.); per quanto riguarda l'ammortamento, resta la previsione per cui i costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni; i costi di sviluppo, invece, sono ammortizzati secondo la loro vita utile e nei casi eccezionali in cui non sia possibile determinarne la vita utile sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni;
- è stata eliminata la previsione dell'ammortamento dell'avviamento in 5 anni, bensì sulla base della sua vita utile; nel caso non sia possibile determinarne la vita utile, l'avviamento viene ammortizzato in un periodo non superiore a 10 anni.

Le altre modifiche ai principi e criteri di valutazione introdotti dalla direttiva, e nel codice civile, non sono stati, invece, recepiti nel D. Lgs. n. 173/1997. In particolare, le modifiche ai commi 1 e 6 dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 173/97 (relativi agli attivi ad utilizzo durevole e gli investimenti non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa) e la contestuale introduzione del nuovo comma 16-*bis* (relativo agli strumenti finanziari derivati) sono finalizzate ad escludere, per le compagnie assicurative, l'utilizzo del costo ammortizzato quale metodo per la valutazione di crediti, debiti e titoli, ed il ricorso al *fair value* per la valutazione degli strumenti derivati, istituti contabili introdotti invece nel codice civile e nel D.Lgs, 127/1991.

Le motivazioni di tale deroga risiedono nelle caratteristiche che le imprese di assicurazione presentano e, in particolare, nella necessità che le voci dell'attivo e del passivo del bilancio di tali imprese siano valutate secondo criteri omogenei (in coerenza con la logica *dell'asset liability management*), pena l'emersione di disallineamenti che deriverebbero dalle sole tecniche contabili utilizzate e non da un loro reale riscontro nella situazione economica e finanziaria. Nello specifico, l'utilizzo del costo ammortizzato potrebbe produrre effetti non voluti sulla distribuzione temporale dei rendimenti delle gestioni separate. Infine, la contabilizzazione di tutti i contratti derivati a *fair value* non troverebbe una corretta rappresentazione contabile, poiché come previsto dal Regolamento n. 36 IVASS, le imprese di assicurazione possono detenere ad esempio contratti derivati nella logica della "gestione efficace" cioè contratti sottoscritti né per fini speculativi, né per fini di copertura, ma per migliorare il profilo reddituale dei portafogli di riferimento. Tali contratti sono in taluni casi correlati a passività assicurative nei Rami Vita. L'eventuale iscrizione di una variazione positiva del derivato non troverebbe sempre una corrispondente rappresentazione nelle passività assicurative secondo le regole di riservazione attualmente in vigore. Pertanto, tale asimmetria di rappresentazione comporterebbe, da un lato, un aumento della volatilità nei risultati economici e dall'altro

un'accentuazione dell'effetto, peraltro già esistente nell'attuale impianto contabile, della mancata iscrizione in bilancio della quota di utili non realizzati di competenza degli assicurati.

Modifiche al Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005

L'art. 9 del D. Lgs. n. 139 ha modificato l'ambito di applicazione soggettivo del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, relativo all'utilizzo dei principi contabili internazionali (IFRS), per tener conto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ((c.d. "CRR") con riferimento alle società di partecipazione, nonché della riforma dei soggetti operanti nel settore finanziario introdotta dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e dai relativi provvedimenti attuativi.

In particolare, per effetto della modifica apportata alla lett. c) comma 1 dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 38/2005, tra i soggetti tenuti a redigere il bilancio, sia su base individuale sia su base consolidata, secondo i principi contabili IFRS sono inclusi anche i seguenti soggetti:

- i. le società di partecipazione finanziaria mista (SPFM) che sono a capo di conglomerati finanziari a prevalenza bancaria;
- ii. le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 385/93 (TUB);
- iii. le società finanziarie controllanti gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del TUB;
- iv. le agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del TUB.

Sono inoltre incluse non solo (e come già previsto) le società finanziarie che controllano gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del TUB o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-*bis*, del D. Lgs. n. 58/98, in qualità di capogruppo dei medesimi gruppi bancari o gruppi di SIM, ma anche le società finanziarie che controllano banche o SIM, nonché le società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB.

Non sono invece più previste tra i soggetti di cui sopra le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 107 del TUB antecedente la riforma apportata al Titolo V dal D. Lgs. n. 141/2010 e che ha previsto l'istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari di cui all'attuale articolo 106 del TUB stesso.

Le società di cui al punto i) precedente redigeranno il bilancio sulla base di quanto previsto dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" emanata dalla Banca d'Italia; le società di cui ai punti ii), iii) e iv), invece, faranno riferimento alle Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari emanate da Banca d'Italia. Al riguardo si ricorda che in relazione ad alcune modifiche apportate ad entrambi i documenti era stata avviata a luglio una consultazione (conclusa la quale, il 7 settembre 2015, non sono tuttavia ancora state pubblicate le disposizioni aggiornate).

L'ulteriore modifica apportata al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, riguarda la lettera d) ed è finalizzata a fare sì che anche le società a partecipazione finanziaria mista (SPFM) a capo di conglomerati finanziari a prevalenza assicurativa siano tenute a redigere il bilancio in conformità ai principi IFRS, secondo gli schemi disciplinati dall'IVASS così come previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private).

Modifiche al Decreto Legislativo n. 39 del 29 gennaio 2010

Il D. Lgs. n. 139 integra, infine, le disposizioni del Decreto Legislativo 29 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, per recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/34/UE in materia di contenuto del giudizio espresso dal revisore. La modifica all'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 amplia la nozione ed il contenuto del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio espresso dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. In aggiunta, al revisore è richiesto un giudizio "*sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori*".

Le disposizioni del D. Lgs. n. 139/2015 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data. Le modificazioni introdotte all'art. 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8) del codice civile (costo ammortizzato per la rilevazione e valutazione di titoli, crediti e debiti e ammortamento dell'avviamento secondo la sua vita utile) possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

- **Decreto Legislativo n. 128 del 5 agosto 2015 – Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente**

Sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190 è stato pubblicato il D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, riportante "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23".

Il testo legislativo interviene in materia di:

- abuso del diritto, con l'introduzione dell'art. 10-*bis* nella Legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Statuto del contribuente"), la cui disciplina è in vigore dal 1° ottobre;
- raddoppio dei termini per l'accertamento: dal 2 settembre non si applica tale previsione se la denuncia del Fisco all'autorità giudiziaria viene trasmessa o presentata dopo la scadenza ordinaria dei termini, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del quinto in caso di presentazione omessa o nulla).

È stato istituito, inoltre, un regime di adempimento collaborativo tra Agenzia delle Entrate e i contribuenti.

- **Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 – Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, con entrata in vigore a partire dal 7 ottobre 2015, il D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. "Decreto Crescita e Internazionalizzazione") le cui disposizioni riguardano gli aspetti internazionali della disciplina fiscale domestica con l'obiettivo di garantire un contesto di maggiore certezza nella determinazione delle basi imponibili ai fini delle imposte sul reddito e della produzione netta e, nello stesso tempo, favore l'internazionalizzazione delle imprese operanti in Italia, siano esse italiane o estere. Tra gli aspetti disciplinati:

- gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (c.d. "*Ruling di standard internazionale*"): l'art. 1 del decreto prevede che tali accordi possano essere stipulati in materia di *transfer pricing*, stabile organizzazione, componenti reddituali e di *Exit ed Entry tax*. E' stato inoltre ampliato, rispetto al passato, l'ambito soggettivo di applicazione di tali accordi che possono ora essere stipulati dalla totalità delle imprese, vale a dire anche da soggetti non residenti che ancora non possiedono una stabile organizzazione in Italia. Peraltro, qualificando esplicitamente tali accordi come preventivi, ne è esclusa, in linea di principio, l'applicabilità alle operazioni poste in essere in periodi di imposta precedenti la stipula degli accordi stessi (salva la possibilità, in alcuni casi e circostanze, di un effetto retroattivo al periodo di imposta in corso al momento di presentazione dell'istanza di *ruling*);
- costi *black list*.e valore normale: le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto riconoscono in ogni caso la deducibilità dei costi *black list* per beni e servizi acquistati (da fornitori residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato), entro il limite del loro valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 del DPR 917/1986 (TUIR); inoltre, il contribuente avrà comunque la facoltà di dedurre tali costi oltre tale limite se e solo se dimostrerà l'effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni;
- *controlled foreign companies* (CFC): l'art. 8 del decreto, disponendo la totale abrogazione dell'art. 168 del TUIR, comporta l'inapplicabilità della disciplina CFC alle società collegate estere (prevedendo, peraltro, un specifico regime transitorio); inoltre modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito delle società controllate estere da attribuirsi per trasparenza alla controllante italiana. Viene inoltre introdotto in capo alla società italiana uno specifico obbligo segnaletico in dichiarazione dei redditi con cui l'Amministrazione Finanziaria è informata della detenzione di partecipazioni in società considerate CFC *black-list* ovvero *white-list*, con la sola

esclusione delle CFC tassate per trasparenza o per le quali la società italiana ha ricevuto apposita disapplicazione della disciplina mediante la presentazione di un interpello preventivo (interpello che, tra l'altro, è reso facoltativo e non più obbligatorio);

- Dividendi da Paesi *black-list*: con l'art. 3 del decreto si restringe il presupposto soggettivo di applicazione delle disposizioni del TUIR relative e si riconosce al contribuente un credito di imposta indiretto per le imposte assolute all'estero sugli utili (o plusvalenze) di provenienza *black-list*, se il contribuente disapplica la disciplina CFC dimostrando che la partecipata svolge un'effettiva attività industriale o commerciale.

Altre modifiche apportate dal decreto riguardano il regime impositivo delle stabili organizzazioni (artt. 7 e 14) e la disciplina applicabile in caso di trasferimento della residenza fiscale, in Italia o all'estero (artt. 11 e 12). L'art. 15 introduce specifiche modifiche alla disciplina del credito per le imposte assolute all'estero di cui all'art. 165 del TUIR, mentre l'art. 4 ha l'obiettivo di razionalizzare il sistema di deduzione degli interessi passivi prevedendo modifiche per i gruppi multinazionali e, in particolare, per le società capogruppo residenti in Italia con filiali estere. L'art. 6, invece, riconosce la validità del c.d. "consolidato fiscale orizzontale" tra società italiane controllate congiuntamente da una stessa società non residente (se tale società è residente nell'Unione Europea o in uno dei paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo di effettivo scambio di informazioni e ha una forma giuridica analoga a quella dei soggetti indicati nell'art. 73, lett. a) e b), del TUIR.

In materia di spese di rappresentanza, l'art. 9 del decreto, nello stabilire che il requisito di inerenza relativo a tali spese sia stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, ne aumenta il limite di deducibilità con decorrenza a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal periodo di imposta 2016 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Infine l'art. 13 estende la previsione dell'esistenza degli elementi certi e precisi per la deducibilità delle perdite su crediti, come prevista dall'art. 101, comma 5, del TUIR, alle perdite su crediti conseguite in presenza di piani di risanamento attestati ex art. 67, comma 1, lettera d) della Legge Fallimentare. Inoltre, il medesimo articolo introduce novità al regime fiscale IRES delle rinunce al credito da parte dei soci contenuto nell'art. 88 del TUIR. Infine al comma 3 dell'articolo, viene fornita l'interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 101 del TUIR secondo la quale tale disposizione "*si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.*"

[Torna su](#)

IAS/IFRS

- [Nuovi Principi contabili, modifiche di principi contabili e interpretazioni adottati dall'Unione Europea](#)

Adozione del "Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013 dei principi contabili internazionali"

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 365 del 19 dicembre 2014 il Regolamento (UE) 1361/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che adotta il *Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013 dei principi contabili internazionali*, documento approvato dallo IASB il 12 dicembre 2013 ed il cui obiettivo è quello di trattare argomenti necessari relativamente a incoerenze riscontrate negli IFRS oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza (per approfondimenti si rinvia al TechUpdate n. 1/2014).

Le principali modifiche riguardano:

IFRS 3 *Business Combinations – Scope exception for joint ventures.*

La modifica chiarisce che il paragrafo 2(a) dell'IFRS 3 esclude dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3 la formazione di tutti i tipi di *joint arrangement*, come definiti dall'IFRS 11.

IFRS 13 *Fair Value Measurement – Scope of portfolio exception (par. 52)*

La modifica chiarisce che la *portfolio exception* inclusa nel paragrafo 52 dell'IFRS 13 si applica a tutti i contratti inclusi nell'ambito di applicazione dello IAS 39 (o IFRS 9) indipendentemente dal fatto che soddisfino la definizione di attività e passività finanziarie fornita dallo IAS 32.

IAS 40 *Investment Properties – Interrelationship between IFRS 3 and IAS 40.*

La modifica chiarisce che l'IFRS 3 e lo IAS 40 non si escludono vicendevolmente e che, al fine di determinare se l'acquisto di una proprietà immobiliare rientri nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 o dello IAS 40, occorre far riferimento rispettivamente alle specifiche indicazioni fornite dall'IFRS 3 oppure dallo IAS 40.

Le modifiche si applicano a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2015 o da data successiva.

Adozione del “Ciclo annuale di miglioramenti 2010-2012 dei principi contabili internazionali”

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 5 del 9 gennaio 2015 il Regolamento (UE) 28/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che adotta il *Ciclo annuale di miglioramenti 2010-2012 dei principi contabili internazionali*, documento approvato dallo IASB il 12 dicembre 2013 ed il cui obiettivo è quello di trattare argomenti necessari relativamente a incoerenze riscontrate negli IFRS oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza (per approfondimenti si rinvia al TechUpdate n. 1/2014).

Le principali modifiche riguardano:

IFRS 2 *Share Based Payments – Definition of vesting condition*

Sono state apportate delle modifiche alle definizioni di “*vesting condition*” e di “*market condition*” ed aggiunte le ulteriori definizioni di “*performance condition*” e “*service condition*” (in precedenza incluse nella definizione di “*vesting condition*”).

IFRS 3 *Business Combination – Accounting for contingent consideration*

Le modifiche chiariscono che una *contingent consideration* classificata come un'attività o una passività deve essere misurata a *fair value* ad ogni data di chiusura dell'esercizio, a prescindere dal fatto che la *contingent consideration* sia uno strumento finanziario a cui si applica l'IFRS 9 o lo IAS 39 oppure un'attività o passività non-finanziaria. Le variazioni del *fair value* (diverse dai *measurement adjustments* di periodo) devono essere contabilizzate nel conto economico.

IFRS 8 *Operating segments – Aggregation of operating segments*

Le modifiche richiedono ad un'entità di dare informativa delle valutazioni fatte dal *management* nell'applicazione dei criteri di aggregazione dei segmenti operativi, inclusa una descrizione dei segmenti operativi aggregati e degli indicatori economici considerati nel determinare se tali segmenti operativi abbiano “caratteristiche economiche simili”.

IFRS 8 *Operating segments – Reconciliation of total of the reportable segments' assets to the entity's assets*

Le modifiche chiariscono che la riconciliazione tra il totale delle attività dei segmenti operativi e il totale delle attività dell'entità venga fornito solamente se il totale delle attività dei segmenti operativi sia regolarmente fornito allo *chief operating decision-maker*.

IFRS 13 *Fair Value Measurement – Short-term receivables and payables*

Sono state modificate le *Basis for Conclusions* al fine di chiarire che con l'emissione dell'IFRS 13, e le conseguenti modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 9, resta valida la possibilità di contabilizzare i crediti e debiti commerciali a breve senza rilevare gli effetti di un'attualizzazione, qualora tali effetti risultino non materiali.

IAS 16 *Property, plant and equipment and IAS 38 *Intangible Assets – Revaluation method: proportionate restatement of accumulated depreciation/amortization**

Le modifiche hanno eliminato le incoerenze nella rilevazione dei fondi ammortamento quando un'attività materiale o intangibile è oggetto di rivalutazione. I nuovi requisiti chiariscono che il *gross carrying amount* sia adeguato in misura consistente con la rivalutazione del *carrying amount* dell'attività e che il fondo ammortamento risulti pari alla differenza tra il *gross carrying amount* e il *carrying amount* al netto delle perdite di valore contabilizzate.

IAS 24 Related Parties Disclosures – Key management personnel

Si chiariscono le disposizioni applicabili all'identificazione delle parti correlate e all'informativa da fornire quando le attività dei dirigenti con responsabilità strategiche sono fornite da una *management entity* (e non da una persona fisica). In tal caso la *management entity* è considerata parte correlata ed occorre dare separata informativa in merito alla fornitura dei servizi della *management entity*; non è necessario indicare, nell'ambito dell'informativa sulla remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, le componenti della remunerazione corrisposta alla *management entity*.

Le modifiche si applicano a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° febbraio 2015 o da data successiva.

Adozione delle modifiche allo IAS 19 “Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti”

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 5 del 9 gennaio 2015 il Regolamento (UE) 29/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che adotta le modifiche allo IAS 19 pubblicate dallo IASB il 21 novembre 2013.

Il documento apporta delle modifiche allo IAS 19, prevedendo di presentare le contribuzioni (relative solo al servizio prestato dal dipendente nell'esercizio) effettuate dai dipendenti o terze parti ai piani a benefici definiti a riduzione del *service cost* dell'esercizio in cui viene pagato tale contributo. La necessità di tale proposta è sorta con l'introduzione del nuovo IAS 19 (2011), ove si ritiene che tali contribuzioni siano da interpretare come parte di un *post-employment benefit*, piuttosto che di un beneficio di breve periodo e, pertanto, che tale contribuzione debba essere spalmata sugli anni di servizio del dipendente.

Le modifiche si applicano al più tardi a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° febbraio 2015 o da data successiva.

- **Nuovi Principi contabili e modifiche di principi contabili emessi dallo IASB**

IFRS 15 Effective date

L'11 settembre 2015 lo IASB ha pubblicato il documento IFRS 15 *Effective Date* (a seguito dell'ED 2015/2 "Effective Date of IFRS 15 (proposed amendments to IFRS 15)") emesso nel maggio 2015) nel quale viene definito il rinvio di un anno, ossia dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018, della data di prima applicazione obbligatoria dell'IFRS 15 "Ricavi da contratti con clienti".

- **Exposure Draft emessi dallo IASB**

Exposure Draft 2015/1 “Classification of Liabilities” (Proposed amendments to IAS 1)

Il 10 febbraio 2015 lo IASB ha pubblicato l'Exposure Draft ED/2015/1 "*Classification of Liabilities*" (*Proposed amendments to IAS 1*). Le modifiche proposte, se finalizzate, fornirebbero chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:

- classificazione di una passività tra corrente e non-corrente sulla base dei diritti dell'entità alla data di riferimento del bilancio;
- collegamento tra il regolamento di una passività e l'uscita di risorse monetarie dall'entità;
- regolamento di una passività ai fini della classificazione può avvenire in diverse forme (per esempio, per cassa, con altri beni, servizi e in altri casi con *equity*);
- riorganizzazione della *guidance* dello IAS 1 con riferimento alla classificazione delle passività tra correnti e non-correnti in modo da raggrupparne gli esempi in una specifica sezione.

In particolare lo IASB propone di eliminare il termine "incondizionato" dal paragrafo 69(d) dello IAS 1 al fine di modificare la locuzione "diritto incondizionato" con "diritto" e di sostituire nel paragrafo 73 dello IAS 1 il termine "discrezionalità" con "diritto". Tale proposta risulta motivata dal fatto che il diritto di differire il regolamento di una passività raramente risulta incondizionato in quanto spesso è condizionato al rispetto negli esercizi successivi di parametri finanziari definiti contrattualmente (*covenants*).

Nelle *Basis for Conclusion*, lo IASB specifica che quando un diritto è soggetto ad una condizione, all'entità è richiesto di verificarne il rispetto alla data di riferimento del bilancio al fine di determinare se il diritto di differire il regolamento possa compromettere la classificazione in bilancio della passività. Eventuali diritti

acquisiti dopo la data di riferimento del bilancio non rilevano ai fini della classificazione. Di conseguenza, lo IASB propone di specificare nei paragrafi 69(d) e 73 dello IAS 1 che solamente i diritti in essere alla data di riferimento del bilancio devono essere considerati ai fini della classificazione della passività.

Il termine per la presentazione dei commenti è scaduto il 10 giugno 2015.

Exposure Draft 2015/3 “Conceptual Framework for Financial Reporting” e Exposure Draft 2015/4 “Updating References to the Conceptual Framework”

Il 28 maggio 2015 lo IASB ha pubblicato l'*Exposure Draft* ED/2015/3 “*Conceptual Framework for Financial Reporting*”. Il documento contiene le proposte dello IASB per la revisione e la modifica del quadro sistematico esistente. L'*Exposure Draft* è affiancato da un secondo documento, l'*Exposure Draft* ED/2015/4 “*Updating References to the Conceptual Framework*”, che contiene le proposte di modifica dei riferimenti al quadro sistematico contenuti in altri documenti dello IASB.

Il Board, pur riconoscendo che l'attuale *Conceptual Framework* ha supportato lo sviluppo dei principi IFRS, ne ha individuato alcuni limiti,

Lo scopo dello IASB è quello di apportare miglioramenti significativi al *Conceptual Framework* e di completare il documento nel corso del 2016. Il *Conceptual Framework* non è uno principio e non sostituisce norme specifiche. Quindi, le modifiche proposte non avranno un effetto immediato sul bilancio della maggior parte delle entità. Tuttavia, le entità potrebbero essere interessate dai cambiamenti nel caso in cui utilizzino il *Conceptual Framework* per sviluppare o definire un'*accounting policy* quando non esiste un principio contabile da applicare specificatamente ad un'operazione.

In aggiunta, lo IASB propone, in un documento separato, l'*Exposure Draft* 2015/4 “*Updating References to the Conceptual Framework*” un aggiornamento ai riferimenti dei principi contabili interessati dal nuovo *Conceptual Framework* e propone di fissare un periodo di transizione di circa 18 mesi per tale emendamento. Ciò consentirebbe alle entità di avere un periodo di tempo adeguato per individuare, comprendere e gestire le possibili implicazioni del nuovo *Conceptual Framework* quando lo stesso sia utilizzato per sviluppare o definire un'*accounting policy*.

Il quadro sistematico proposto dall'*Exposure Draft* è composto da un'introduzione, otto capitoli e due appendici.

Gli otto capitoli del nuovo quadro sistematico sono i seguenti:

1. Obiettivi del bilancio redatto con scopi di carattere generale.
2. Caratteristiche qualitative dell'informazione finanziaria utile.
3. I bilanci e l'entità che li redige.
4. Gli elementi del bilancio.
5. Rilevazione e storno.
6. Valutazione.
7. Presentazione e informativa.
8. Concetti di capitale e di conservazione del capitale.

L'appendice A illustra le tecniche di valutazione basate sui flussi di cassa; l'appendice B è un glossario.

Di seguito vengono illustrate le caratteristiche principali della bozza di quadro sistematico proposta dall'*Exposure Draft*.

La finalità principale del quadro sistematico consiste nel fornire allo IASB un supporto per lo sviluppo di nuovi principi contabili internazionali e per la revisione di quelli esistenti. Il quadro sistematico non abroga alcun principio contabile internazionale; se però, lo IASB dovesse emanare un nuovo principio contabile internazionale o un'interpretazione che siano in contrasto con il quadro sistematico, lo IASB dovrebbe dare evidenza di tale circostanza e spiegare le ragioni che hanno indotto il Board a contraddire il quadro sistematico.

L'obiettivo di un bilancio redatto con scopi di carattere generale è quello di fornire informazioni finanziarie sull'entità che redigere il bilancio; tali informazioni devono essere utili per gli attuali e i potenziali investitori, finanziatori e altri creditori (gli utilizzatori del bilancio) nel prendere decisioni relative al fornire risorse all'entità.

L'informazione finanziaria utile deve essere rilevante e deve rappresentare fedelmente ciò che intende rappresentare.

Il quadro sistematico individua i seguenti elementi del bilancio:

- Attività: un'attività è una risorsa economica attuale controllata dall'entità come risultato di eventi passati. Una risorsa economica è un diritto che ha la potenzialità di produrre benefici economici;
- Passività: una passività è un'obbligazione attuale dell'entità di trasferire risorse economiche come risultato di eventi passati;
- Patrimonio netto: rappresenta l'interessenza residua nelle attività dell'entità dopo aver dedotto tutte le sue passività;
- Ricavi: sono incrementi delle attività o decrementi delle passività che risultano in aumenti del patrimonio netto, diversi da quelli relativi a contribuzioni da parte dei detentori del capitale;
- Costi: sono decrementi delle attività o incrementi delle passività che risultano in diminuzioni del patrimonio netto diverse da quelle relative a distribuzioni a favore dei detentori del capitale.

Solo gli elementi che soddisfano le definizioni di attività, passività o patrimonio netto possono essere rilevati nello stato patrimoniale. Solo gli elementi che soddisfano le definizioni di ricavi e costi possono essere rilevati nel conto economico.

Tuttavia, la rilevazione dei singoli elementi è ammessa se sono soddisfatti i seguenti tre criteri:

1. la rilevazione fornisce all'utilizzatore del bilancio informazioni rilevanti sulle attività, passività, ricavi, costi o variazioni del patrimonio netto;
2. la rilevazione fornisce una rappresentazione fedele delle attività, passività, ricavi, costi o variazioni del patrimonio netto;
3. dalla rilevazione emergono informazioni i cui benefici sono superiori ai costi da sostenere per fornire tali informazioni.

La bozza del *Conceptual Framework* proposta dall'*Exposure Draft* propone che i criteri per lo storno di un'attività o di una passività o di parte di esse debbano ispirarsi alle seguenti due finalità: le attività e le passività mantenute dopo una transazione o un evento che hanno portato allo storno, devono essere rappresentati fedelmente; la variazione delle attività e delle passività dell'entità risultante dalla sopra menzionata transazione o evento deve anch'essa essere rappresentata fedelmente.

La bozza di quadro sistematico fornisce una descrizione nei diversi criteri di valutazione: costo storico e valore corrente nelle sue accezioni *fair value* e valore d'uso / valore di adempimento (*fulfilment value*). Viene fornita altresì una tabella sinottica che sintetizza le informazioni fornite dai diversi criteri di valutazione. I fattori da considerare nella selezione di un criterio di valutazione possono riassumersi nella rilevanza, nella rappresentazione fedele, nella comparabilità, nella verificabilità e nella comprensibilità.

Il periodo per la presentazione dei commenti è stato prorogato dal 26 ottobre 2015 al 25 novembre 2015.

Exposure Draft 2015/5 "Remeasurement on a Plan Amendment, Curtailment or Settlement/Availability of a Refund from a Defined Benefit Plan" (Proposed amendments to IAS 19 and IFRIC 14)

Il 18 giugno 2015 lo IASB ha pubblicato l'*Exposure Draft* ED/2015/5 "Remeasurement on a Plan Amendment, Curtailment or Settlement/Availability of a Refund from a Defined Benefit Plan" (Proposed amendments to IAS 19 and IFRIC 14). Le modifiche proposte riguardano il trattamento contabile da seguire quando in un esercizio si verifica la modifica, riduzione o estinzione di un piano. In particolare, le linee guida proposte si applicano:

(a) quando una *net defined benefit liability (asset)* è rideterminata secondo il paragrafo 99 dello IAS 19 (vale a dire quando si verifica una modifica, riduzione o estinzione del piano):

- (i) il *service cost* e gli interessi netti per il periodo successivo alla rideterminazione sono calcolati utilizzando le ipotesi utilizzate per la rideterminazione; e
- (ii) la società calcola gli interessi netti per il periodo rimanente sulla base della *net defined benefit liability (assets)* rideterminata.

(b) il *service cost* e l'interesse netto nel periodo di riferimento precedente a quello della modifica, riduzione o estinzione del piano non sono inclusi nel *past service cost* o nell'utile/perdita relativa all'estinzione.

Lo IASB propone un'applicazione retrospettica di tali modifiche, ma propone una deroga, simile alla

deroga concessa nella prima applicazione dello IAS 19(2011). La deroga si applica agli aggiustamenti del valore contabile delle attività che non rientrano del campo di applicazione dello IAS 19 (ad esempio, costi del personale che sono stati inclusi nel valore delle scorte).

Il periodo per la presentazione dei commenti scade il 19 ottobre 2015.

Exposure Draft 2015/6 "Clarifications to IFRS 15"

Il 18 giugno 2015 lo IASB ha pubblicato l'Exposure Draft ED/2015/6 "Clarifications to IFRS 15" nel quale propone dei chiarimenti al principio IFRS 15 riguardanti:

- l'individuazione delle *performance obligations* all'interno dei contratti con i clienti;
- considerazioni sulla qualifica di *principal vs agent*;
- guida operativa relativa alla classificazione delle licenze per proprietà intellettuale.

Inoltre, le modifiche proposte intendono aggiungere due ulteriori accorgimenti pratici (*practical expedient*), al fine di facilitare il processo di transizione, relativi a:

- modifiche del contratto che si sono verificate prima dell'inizio del primo anno presentato in occasione dell'adozione iniziale dell'IFRS 15; e
- contratti che sono stati completati all'inizio del primo anno presentato (quando si applica il metodo retrospettivo completo).

Individuazione delle *performance obligations* all'interno dei contratti con i clienti

Lo IASB propone di aggiungere alcuni nuovi esempi illustrativi, e di modificare alcuni degli esempi illustrativi che accompagnano l'IFRS 15 per facilitare la comprensione dell'applicazione delle linee guida in diversi settori.

Considerazioni sulla qualifica di *principal vs agent*

Lo IASB propone di apportare le seguenti modifiche al principio:

- chiarire che un'entità dovrebbe applicare le *guidance* relative all'identificazione del *principal vs agent* per ogni bene o servizio distinto (o ad un distinto paniere di beni o servizi).
- descrivere situazioni in cui un'entità, identificata come un *principal*, possa controllare un servizio che deve essere eseguito da un terzo per il cliente dell'entità. L'emendamento ha lo scopo di spiegare come "rischio di inventario" possa essere applicato ad un servizio.
- aggiornare gli indicatori di cui al paragrafo B37 degli IFRS 15 attraverso:
 - una nuova guida per spiegare come ogni indicatore supporti la valutazione del controllo;
 - la riformulazione degli indicatori per definire quando un'entità sia un *principal* piuttosto che un *agent*;
 - l'eliminazione dell'indicatore relativo alla forma del corrispettivo per valutare se l'entità sia un *principal*;
 - un chiarimento sul fatto che (i) la finalità degli indicatori è quello di aiutare un soggetto nel valutare se esso controlla il bene o il servizio (cioè, se agisce come *principal*) e che (ii) alcuni indicatori possono essere più o meno significativi per differenti contratti.
- aggiungere due esempi e rivedere alcuni degli esempi illustrativi esistenti nell'IFRS 15 per illustrare meglio la guida applicativa sulla qualifica di *principal vs agent*.

Guida operativa relativa alla classificazione delle licenze per proprietà intellettuale.

Lo IASB propone di chiarire che la valutazione del fatto che le attività svolte dall'impresa possano modificare la proprietà intellettuale a cui il cliente ha diritto si basa sul fatto che tali attività influenzano la capacità della proprietà intellettuale di fornire un vantaggio per il cliente (cioè la '*utility*' della proprietà intellettuale). In alcuni casi, la *utility* sarà costituita dalla forma o dalla funzionalità della proprietà intellettuale al quale il cliente ha diritto, e in altri casi, dal valore di tale proprietà intellettuale. Se la proprietà intellettuale ha una propria funzionalità (cioè le attività dell'entità non incidono in modo

significativo sulla funzionalità della proprietà intellettuale), la licenza costituirà il diritto di utilizzare tale invariata proprietà intellettuale, e i ricavi saranno rilevati in uno specifico momento.

Lo IASB non ha proposto una data di efficacia delle modifiche proposte. Tuttavia, l'adozione anticipata sarà permessa.

Il periodo per la presentazione dei commenti scade il 28 ottobre 2015.

Exposure Draft 2015/7 “Effective Date of Amendments to IFRS 10 and IAS 28”

Nel settembre 2014 lo IASB aveva pubblicato *Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture (Amendments to IFRS 10 and IAS 28)* con data di applicazione obbligatoria fissata al 1° gennaio 2016 (si veda TechUpdate n. 4/2014). Il 10 agosto 2015 lo IASB ha pubblicato l'ED/2015/7 *Effective Date of Amendments to IFRS 10 and IAS 28*, proponendo di differire indefinitamente, in funzione della finalizzazione degli eventuali emendamenti che potrebbero risultare dal progetto di ricerca sull'*equity method*, la data di applicazione obbligatoria delle modifiche ai due principi.

Il periodo per la presentazione dei commenti è scaduto il 9 ottobre 2015.

- **Request for Views dello IASB**

Nell'agosto 2015 lo IASB ha lanciato la seconda *Agenda Consultation* attraverso una *Request for Views* (RfV).

L'obiettivo della consultazione è di ottenere input da tutte le parti interessate in merito alla direzione strategica del programma di lavoro dello IASB al fine di individuare i progetti ai quali gli *stakeholders* assegnano una maggiore priorità e quelli invece da eliminare dall'agenda lavori nonché in merito alla frequenza con cui avviene la consultazione sull'agenda.

Tale consultazione copre il programma di lavoro relativo al periodo che va dalla metà del 2016, quando dovrebbe completarsi la consultazione in corso con la pubblicazione del *feedback statement*, alla metà del 2020.

Il termine per la presentazione dei commenti è fissato al 31 dicembre 2015.

[Torna su](#)

CONSOB

- **Delibera n. 19094 dell'8 gennaio 2015 – Modifiche al Regolamento Emittenti e al Regolamento Intermediari: recepimento AIFMD**

Nell'ambito delle modifiche regolamentari necessarie al recepimento della Direttiva n. 2011/61/UE sui gestori di fondi alternativi (c.d. “AIFMD”), e ad esito della pubblica consultazione avviata nel mese di giugno 2014, la Consob ha provveduto a modificare i regolamenti di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e degli intermediari adottati rispettivamente con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni. La Delibera n. 19094 e le annesse disposizioni regolamentari sono entrate in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 19 marzo 2015, e si applicano a decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tale regolamento, che prevede la disciplina relativa alla definizione della struttura dei fondi comuni di investimento, è contenuto nel D. M. n. 30 del 5 marzo 2015 ed è in vigore dal 3 aprile 2015.

La Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 aveva introdotto una serie di misure volte a promuovere una maggiore integrazione del mercato europeo del risparmio gestito, armonizzando la disciplina applicabile ai gestori (“GEFIA”) di fondi alternativi (“FIA”), vale a dire gli organismi di investimento collettivo non rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva n. 2009/65/CE (c.d. “UCITS

IV"). In particolare, i FIA ricomprendono: i) i fondi hedge o speculativi, aperti o chiusi; ii) i fondi chiusi mobiliari e immobiliari; e iii) i fondi aperti non armonizzati con la Direttiva UCITS IV.

Per quanto riguarda il Regolamento Emittenti, le modifiche introdotte ai fini del recepimento della AIFMD, già avviato con le modifiche apportate al D. Lgs. n. 58/98 con il D. Lgs. n. 44 del 4 marzo 2014, sono volte a:

- definire l'iter procedurale che i gestori italiani e i gestori esteri sono tenuti a seguire ai fini della commercializzazione nazionale e transfrontaliera di FIA, siano essi riservati a investitori professionali o ad investitori al dettaglio;
- enumerare gli obblighi informativi nei confronti degli investitori. Al riguardo, con riferimento agli investitori professionali, l'allegato 1-bis del Regolamento Emittenti definisce il set informativo minimo da rendere prima della conclusione dell'investimento. Per quanto concerne invece l'informativa da fornire agli investitori al dettaglio, in ipotesi di sottoscrizione di FIA aperti, si conferma la disciplina vigente che prevede l'obbligo di redigere il documento con le informazioni chiave per gli investitori (c.d. "Kiid") e il prospetto, mentre nel caso di FIA chiusi si applicano le disposizioni emanate in attuazione della direttiva UE in materia di prospetti (2003/71/CE);
- implementare la nuova disciplina del D. Lgs. n. 58/98 relativa agli obblighi in capo ai gestori di FIA che acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo in società non quotate o in emittenti quotate.

Con riferimento invece al Regolamento Intermediari, le modifiche introdotte sono volte a definire con il Regolamento stesso un unico corpus normativo applicabile a tutto il settore della gestione collettiva del risparmio, pur mantenendo salve alcune specificità relative agli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva n. 2009/65/CE (i fondi UCITS). Viene inoltre effettuato diretto rinvio alle norme del Regolamento delegato (UE) n. 231 della Commissione del 19 dicembre 2012, che ha introdotto norme puntuali in materia di deroghe, condizioni generali di esercizio. Depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza e che è direttamente applicabile negli ordinamenti degli stati membri dell'Unione, in tutti i casi in cui le disposizioni previste per i gestori di FIA si applichino anche ai gestori di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM).

- **Delibera n. 19101 del 14 gennaio 2015 – Approvazione delle modifiche al regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.**

Con la Delibera in oggetto, la Consob ha approvato alcune modifiche al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98, già approvate dal consiglio di amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. il 7 novembre 2014. Le modifiche riguardano:

- la revisione del requisito della "sufficiente diffusione per le Pmi" (che modifica la percentuale di partecipazione azionaria rilevante ai fini del calcolo del flottante in fase di ammissione, dal 2% al 5%, conseguente alla nuova disciplina sugli assetti proprietari per le Pmi);
- la revisione del requisito di permanenza nel segmento Star, a seguito della raccomandazione sulla remunerazione degli amministratori di cui all'art. 6 del codice di autodisciplina di Borsa;
- l'aggiornamento sull'attività di revisione legale dei conti, in relazione alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 39/10 (in quanto non ancora recepito);
- la modifica della percentuale di flottante necessaria per l'ammissione in Borsa delle Reic (*Real estate investment companies*), legata alle modifiche normative sulle Siiq (Società di investimento immobiliare quotate);
- l'introduzione del *non-executing broker* tra le categorie di partecipanti al mercato Idem, segmento Idex;
- le modalità per l'esecuzione delle proposte di negoziazione "cross" nel mercato Idem.

La Commissione ha inoltre dato il proprio assenso alle modifiche alle istruzioni al predetto regolamento in tema di attività di revisione, contenuto minimo dei comunicati relativi all'approvazione dei dati contabili di periodo, ai giudizi del revisore legale o della società di revisione legale, nonché di requisiti di indipendenza dello *sponsor*.

- **Atto congiunto Consob / Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 – Modifica del Regolamento congiunto in materia di organizzazione e procedure degli intermediari del 29 ottobre 2007**

Nel processo di recepimento della Direttiva n. 2011/61/UE concernente i gestori di fondi di investimento alternativi (c.d. "AIFMD"), Consob e Banca d'Italia hanno provveduto, con atto del 19 gennaio 2015, alla

modifica del regolamento congiunto in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva, emanato il 29 ottobre 2007 ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 58/98. L'atto in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2015 n. 65 ed è entrato in vigore il 3 aprile 2015 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione), con regime transitorio previsto dall'art. 64.

Come per le modifiche apportate al Regolamento Intermediari con la Delibera n. 19094 dell'8 gennaio 2015, anche le modifiche del Regolamento congiunto hanno l'obiettivo di definire una normativa omogenea per i gestori di Fondi di Investimento Alternativi (FIA) e di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM), atteso il fatto che il medesimo gestore (una SGR) potrebbe gestire entrambe le tipologie di fondi. Premesso tale obiettivo, le Autorità di Vigilanza hanno pertanto fatto ampio ricorso alla tecnica del rinvio normativo, estendendo anche ai gestori di OICVM l'applicazione degli articoli del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione, direttamente applicabili nei paesi membri dell'Unione, della AIFMD.

Tra gli interventi modificativi, si segnala, con riferimento ai compiti e ai ruoli degli organi aziendali, la realizzazione di un raccordo tra le definizioni utilizzate nelle disposizioni comunitarie (*senior management* e *management body*) e nel Regolamento congiunto (organo con funzione di supervisione strategica, organo con funzione di gestione, organo di controllo), mantenendo comunque continuità con quanto già previsto dalla disciplina vigente in tema di responsabilità degli organi stessi.

La nuova disciplina in materia di delega della gestione del portafoglio o del rischio prevede, in generale, che i soggetti delegati debbano essere intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di gestione di portafogli e soggetti a forme di vigilanza prudenziale; in caso di delega unicamente della gestione del rischio, i soggetti delegati possono essere soggetti autorizzati alla prestazione di servizi e attività di investimento sottoposti a forme di vigilanza prudenziale. Tali condizioni non sono invece richieste in caso di deleghe conferite dai gestori sotto soglia.

In generale per questi ultimi – soggetti per il quali il valore totale dei beni gestiti non supera i cento milioni di Euro ovvero i cinquecento milioni di Euro se gli organismi di investimento collettivo del risparmio gestito non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per cinque dall'investimento iniziale – sono previste alcune semplificazioni e opportune graduazioni degli obblighi applicabili; ciò in ossequio al principio di proporzionalità e in riferimento alla natura organizzativo-procedurale delle modifiche necessarie per adeguarsi alle nuove disposizioni.

In materia di conflitti di interessi, tenuto conto dell'impianto generale della Direttiva e del Regolamento delegato, è lasciato all'autonomia decisionale del gestore l'identificazione delle situazioni di conflitto e la loro migliore ed efficace gestione, prevedendone nel caso di OICVM l'obbligo di *disclosure* nei confronti degli investitori solo per i conflitti che il gestore ha giudicato non gestibili.

Infine, per i gestori di FIA (esclusi i gestori sotto soglia) sono state introdotte specifiche norme in materia di politiche di remunerazione il cui contenuto è strettamente aderente alle regole e agli indirizzi applicativi stabiliti dalla Direttiva e dalle linee guida ESMA n. 2013/232 del 3 luglio 2013.

- **Delibera n. 19113 del 4 febbraio 2015 – Adozione dei principi di revisione (ISA Italia) e conseguente abrogazione di precedenti delibere e comunicazioni Consob**

A seguito dell'adozione dei principi di revisione internazionali ISA Italia e del principio internazionale sul controllo della qualità ISQC1 Italia con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 dicembre 2014 (per i cui dettagli si rinvia al TechUpdate n. 1/2015), la Consob ha disposto l'abrogazione di tutte le delibere e le comunicazioni in materia di principi di revisione emanate dalla stessa Commissione precedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. 39/2010. In particolare i provvedimenti abrogati sono i seguenti:

- Comunicazione n. 94011557 del 15 dicembre 1994 - Documentazione del lavoro di revisione;
- Comunicazione n. 99023932 del 29 marzo 1999 - Controllo contabile nel corso dell'esercizio;
- Comunicazione n. 99088450 del 1 dicembre 1999 - Modalità di redazione della relazione di revisione;
- Comunicazione n. 1058048 del 27 luglio 2001 - Revisione dei bilanci degli intermediari;
- Delibera n. 13809 del 30 ottobre 2002 - Principi di revisione: Documenti nn. 220, 250, 320, 402, 501,

505, 510, 530, 540, 550, 560, 580, 610, 620;

- Delibera n. 14186 del 30 luglio 2003 - Principio di revisione Documento n. 600;
- Delibera n. 14352 del 17 dicembre 2003 - Principio di revisione Documento n. 260;
- Delibera n. 14768 del 4 novembre 2004 - Revisione dei bilanci delle banche;
- Delibera n. 15665 del 6 dicembre 2006 - Principi di revisione: Documenti nn. 200, 240, 300, 315, 330, 500, 520;
- Delibera n. 16137 del 2 ottobre 2007 - Principio di revisione Documento n. 230;
- Delibera n. 16231 del 21 novembre 2007 - Principio di revisione Documento n. 570;
- Comunicazione n. 9012559 del 6 febbraio 2009 – Procedure di revisione e relazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale;
- Delibera n. 16801 del 24 febbraio 2009 – Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

- **Provvedimento Consob / Banca d'Italia dell'11 febbraio 2015 – Modifiche alla disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione**

Consob e Banca d'Italia hanno congiuntamente provveduto alle modifiche regolamentari necessarie per consentire la migrazione del depositario centrale italiano, Monte Titoli S.p.A., alla nuova piattaforma di liquidazione Target 2 Securities (T2S) gestita dalla Banca Centrale Europea: piattaforma operante in modo transfrontaliero, nella quale i depositari centrali europei esternalizzeranno la gestione "tecnica" dei rispettivi sistemi di regolamento titoli, nonché alcuni aspetti dei sistemi di gestione accentrata, cosicché l'attività di regolamento titoli nell'intera area euro sarà totalmente armonizzata. La migrazione di Monte Titoli S.p.A. a T2S è prevista per il 22 giugno 2015. In tale quadro, con provvedimento dell'11 febbraio 2015 le Autorità di Vigilanza hanno modificato il provvedimento unico Consob – Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 recante la "disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione"

Le modifiche al provvedimento unico riguardano le discipline dell'*outsourcing* e della fissazione dei momenti di irrevocabilità e definitività. Sul primo punto, viene introdotta una disciplina speciale per quanto riguarda l'esternalizzazione a favore di soggetti pubblici (come nel caso di T2S). Sul secondo punto, si prevede un rinvio al regolamento dei servizi di liquidazione del depositario centrale tale da facilitare l'armonizzazione a livello UE. Queste modifiche anticipano, peraltro, nell'ordinamento italiano analoghe norme contenute nel regolamento UE n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'UE e ai depositari centrali di titoli.

L'atto di modifica è stato pubblicato nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2015 con entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

- **Delibera n. 19115 del 19 febbraio 2015 – Approvazione del nuovo regolamento del servizio di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.**

Nell'ambito delle modifiche regolamentari necessarie per consentire la migrazione di Monte Titoli S.p.A., depositario centrale italiano, alla nuova piattaforma di liquidazione Target 2 Securities (T2S) gestita dalla Banca Centrale Europea, con la Delibera n. 19115 del 19 febbraio 2015, adottata d'intesa con la Banca d'Italia, la Consob ha approvato il nuovo regolamento del servizio di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. Le modifiche apportate con il nuovo regolamento, e che entreranno in vigore successivamente alla migrazione di Monte Titoli S.p.A. (quale depositario centrale italiano) a T2S, riguardano i seguenti aspetti:

- movimentazione conti titoli: è previsto che le movimentazioni dei conti titoli nella gestione accentrata avvengano utilizzando esclusivamente T2S;
- regole di condotta per i partecipanti: obbligo di operare con diligenza, correttezza e professionalità, di rispettare le norme del regolamento di gestione accentrata, di partecipare ai test organizzati da Monte Titoli, di comunicare tempestivamente al Central Securities Depository (CSD) italiano ogni disfunzione tecnica o altra circostanza che potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del sistema di gestione accentrata; al riguardo sono anche introdotti i necessari poteri di accertamento in capo a Monte Titoli S.p.A.;

- introduzione di una disciplina ad hoc per i centri servizi, entità, formalmente non partecipanti a Monte Titoli, ai quali i partecipanti al CSD italiano possono esternalizzare la gestione dei conti e le connesse attività di Information Technology;
 - diritto di ritenzione a favore di Monte Titoli, a valere esclusivamente sul conto proprio dei partecipanti;
 - quadratura dei conti: qualora Monte Titoli riscontri incongruenze nei saldi titoli detenuti presso il sistema di gestione accentrata, provvede ad adottare le misure necessarie a garantire l'integrità dell'emissione e la tutela degli investitori;
 - tenuta dei conti da parte degli emittenti non finanziari: le società emittenti, diverse dagli intermediari finanziari, possono partecipare al sistema di gestione accentrata anche in qualità di intermediari, limitatamente agli strumenti di propria emissione o emessi da società controllate o collegate; Monte Titoli suggerisce che tali emittenti mettano a punto procedure idonee alla tenuta dei conti titoli detenuti in qualità di intermediari e che le procedure stesse siano trasmesse al CSD italiano, qualora richieste.
- **Provvedimento Consob / Banca d'Italia del 24 febbraio 2015 – Modifiche alla disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione**

A seguito dell'introduzione della nuova disciplina in materia di maggiorazione del diritto di voto di cui all'articolo 127-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/98 (TUF) e della relativa normativa attuativa adottata dalla Consob (con le modifiche apportate nel dicembre 2014 al Regolamento Emittenti) è stato modificato con atto unico Consob - Banca d'Italia del 24 febbraio 2015 il regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 (il c.d. "provvedimento unico"). L'atto di modifica è stato pubblicato sulla G.U. n. 54 del 6 marzo 2015 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Le modifiche apportate rispondono alla necessità di contemperare tra l'autonomia statutaria - che il legislatore ha riservato alle società nella definizione dei concreti meccanismi di operatività della maggiorazione del diritto di voto - con l'esigenza di una standardizzazione minima dei processi, funzionale all'operatività del sistema di gestione accentrata.

In particolare si prevede:

- l'introduzione di un flusso informativo obbligatorio tra l'azionista e l'emittente, rappresentato da una comunicazione ad hoc nel momento in cui l'azionista decide di iscriversi nell'elenco previsto dall'articolo 127-*quinquies*, comma 2, del TUF;
 - l'attivazione di specifiche evidenze contabili attraverso il ricorso a codici identificativi speciali nel sistema di gestione accentrata per le azioni in relazione alle quali un soggetto abbia ottenuto l'iscrizione nell'elenco indicato dall'articolo 127-*quinquies* del TUF, nonché per quelle in relazione alle quali il soggetto stesso abbia conseguito la maggiorazione del diritto di voto;
 - ulteriori flussi informativi tra intermediari ed emittenti, che siano funzionali alla gestione delle specifiche evidenze contabili di cui sopra;
 - l'obbligo per intermediari, emittenti e società di gestione accentrata di uniformarsi alle migliori prassi di mercato per gli aspetti operativi non espressamente disciplinati nel provvedimento unico.
- **Comunicazione Consob n. 0055927 del 10 luglio 2015 – Strutture commissionali degli OICR distribuiti alla clientela retail e regole di condotta – Richiamo di attenzione**

In data 10 luglio 2015, la Consob ha emanato la Comunicazione m. 0055927/2015; tale comunicazione non introduce nuove regole, ma richiama gli intermediari al pieno rispetto delle norme MiFID già in vigore.

Nello specifico, tenuto conto della significativa crescita della raccolta degli OICR di diritto estero, ivi inclusi i fondi esteri istituiti da intermediari italiani (c.d. estero-vestiti) regolati dalla Direttiva UCITS IV, con la comunicazione in oggetto la Consob ha voluto fare un richiamo di attenzione, sottolineando che la selezione dei prodotti da offrire o consigliare alla clientela non può fondarsi su valutazioni di mero vantaggio economico per l'intermediario, ma deve essere rivolta prioritariamente a soddisfare gli interessi dei clienti serviti.

La necessità di tale richiamo consegue al fatto che in ambito comunitario permangono aree di disomogeneità tra i diversi Stati sul tema dei costi gravanti sui prodotti della gestione collettiva e, in particolare, sul profilo delle performance fee. Infatti, la normativa comunitaria in materia, per quanto armonizzata, mantiene alcune divergenze tra un Paese e l'altro. Per i prodotti di diritto italiano l'ordinamento nazionale prescrive condizioni stringenti per l'applicazione delle commissioni di incentivo. Analoga disciplina, finalizzata ad un contemperamento degli interessi di intermediario e cliente, non è tuttavia presente in tutti gli Stati membri.

La Consob evidenzia come la compresenza di previsioni non omogenee circa le metodologie di calcolo delle commissioni di performance possa innalzare il rischio di comportamenti opportunistici e non in linea con i doveri di diligenza e correttezza da osservare nel rapporto con i sottoscrittori di tali prodotti. La Comunicazione intende, quindi, richiamare gli intermediari distributori di fondi caratterizzati da meccanismi commissionali più vantaggiosi per i gestori e per gli stessi distributori ad individuare e a gestire i conflitti di interesse che ne derivano (conflitti determinati sia dall'eventuale offerta di OICR caratterizzati da meccanismi commissionali più vantaggiosi per i gestori e per i distributori, sia da rapporti di gruppo).

La Consob si riserva di verificare nell'ambito dell'attività di vigilanza la condotta degli intermediari, per garantire il loro allineamento a questo richiamo.

- **Decisione Consob del 15 luglio 2015 – Assenso alle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.**

Con la decisione in oggetto la Consob ha espresso il proprio assenso ad alcune modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. approvate dall'amministratore delegato della società in data 27 aprile e 23 giugno 2015.

Le modifiche riguardano in particolare la gestione dei fail su strumenti finanziari interessati da operazioni societarie (come stacco dividendi, assegnazione diritti, raggruppamento, fusione), l'introduzione della disciplina della c.d. "*buyer protection*", le modifiche alla procedura di *buy-in* per gli strumenti finanziari non garantiti. Ulteriori modifiche riguardano gli obblighi di quotazione dei *market makers* sui contratti *future* e *mini-future* sull'indice Ftse Mib e sui contratti di opzione settimanali.

- **Delibera Consob n. 19297 del 5 agosto 2015 – Parametri di rischio per l'individuazione del campione di vigilanza 2015 sulle informazioni finanziarie delle società quotate**

La Consob, secondo le disposizioni dell'art. 118-*bis* del D. lgs. n. 58/98 (TUF) e dell'art. 89-*quater* del Regolamento Emittenti, ha determinato i parametri rappresentativi del rischio ai fini dell'individuazione per il 2015 del campione di società da assoggettare al controllo sulle informazioni finanziarie diffuse al pubblico dalle società quotate; tale campione per il 2015 comprenderà società emittenti azioni quotate nei mercati finanziari italiani nonché altri emittenti quotati aventi l'Italia come stato membro d'origine.

Nell'individuazione dei parametri di cui sopra la Consob ha tenuto in considerazione le aree tematiche oggetto di particolare approfondimento nell'ambito dell'attività di vigilanza sui bilanci 2014 e indicate nel Documento dell'ESMA "*European common enforcement priorities for 2014 financial statements*" del 28 ottobre 2014 e nella Comunicazione della stessa Commissione n. 0003907 del 19 gennaio 2015.

Per quanto riguarda i parametri la Consob ha individuato quanto segue:

- nell'ambito dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società: a) il rapporto tra quotazione di borsa e patrimonio netto contabile; b) la struttura delle passività e delle attività, con particolare riferimento all'incidenza degli attivi immateriali sul totale delle attività, tenuto conto anche del settore di appartenenza; c) il rapporto tra attività per imposte differite e patrimonio netto contabile; d) le informazioni relative al merito creditizio degli emittenti;
- nell'ambito delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente: a) le comunicazioni trasmesse alla Consob sulle irregolarità riscontrate dall'organo di controllo nell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 149, comma 3, del TUF; b) le segnalazioni di fatti censurabili ai sensi dell'art. 155, comma 2, del TUF; c) i giudizi con rilievi o giudizi negativi contenuti nelle relazioni della società di revisione; d) le segnalazioni relative al funzionamento del

sistema di controllo interno;

- con riferimento alle attività sui titoli: a) l'andamento del prezzo azionario; b) la capitalizzazione di borsa; c) la volatilità dei prezzi azionari;
- tra le informazioni ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati: a) le informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni come definite dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, dalla Banca d'Italia e dalle autorità amministrative nazionali ed estere nonché dall'autorità giudiziaria; b) le informazioni significative ricevute dai soggetti interessati.

Inoltre la Consob prenderà in considerazione i seguenti indicatori: a) attività ispettive o di indagine della stessa Commissione che hanno condotto ad attivare i poteri di impugnativa o segnalazioni all'autorità giudiziaria per aspetti penalmente rilevanti o per i quali la Consob abbia segnalato criticità in merito alla completezza o alla correttezza dell'informazione; b) la presenza di operazioni straordinarie rilevanti; c) gli emittenti appartenenti all'indice settoriale già selezionato a seguito della delibera n. 18300 del 1° agosto 2012, tenuto conto della perdurante situazione di criticità e del rilievo sistemico nell'ambito dell'economia del paese che caratterizzano tale settore; d) gli emittenti il cui settore di riferimento è interessato da rilevanti modifiche del quadro regolatorio.

- **Delibera Consob n. 19319 del 26 agosto 2015 – Approvazione modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.**

Con la delibera in oggetto la Consob ha approvato le modifiche apportate al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e deliberate dal consiglio di amministrazione della società il 22 luglio 2015. Le modifiche regolamentari riguardano:

- il mercato Idem (Italian Derivatives Market), con l'introduzione di una nuova modalità di conclusione dei contratti (*bundled*), l'estensione tra le categorie dei partecipanti al segmento Idem – equity del “*non-executing broker*”;
- l'introduzione di una maggiore flessibilità rispetto alla conclusione di operazioni preconcordate sui mercati Mot e Etfplus con la possibilità di chiudere l'operazione a un prezzo ricompreso all'interno di una percentuale di scostamento dal prezzo dinamico;
- l'introduzione sui mercati Mta, Miv, Mot e Etfplus di meccanismi c.d. di “*antispoofing*” (controlli sul grado di validità del prezzo finale di asta);
- modifiche al regolamento dei mercati Miv e Etfplus finalizzate all'allineamento al nuovo quadro normativo derivante dal recepimento della direttiva 2001/61/UE (Aifmd) in tema di gestione collettiva del risparmio;
- l'introduzione di un'apposita definizione di “prezzo di chiusura” ai fini del calcolo del valore delle azioni in caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile.

[Torna su](#)

ESMA

- **Documento ESMA/2015/675 – Linee guida sull'applicazione delle definizioni di cui alle sezioni C6 e C7 (strumenti finanziari derivati su merci) dell'Allegato I della MiFID**

In data 6 maggio 2015 l'ESMA ha pubblicato le linee guida sull'applicazione delle definizioni di cui alle sezioni C6 e C7 – strumenti finanziari derivati su merci – dell'Allegato I della Direttiva 2004/39/EC (Markets in

Financial Instruments Directive – MiFID I), già interamente recepito nel D. Lgs. N. 58/98. Le linee guida, che resteranno in vigore fino al 3 gennaio 2017 quando entrerà in vigore la direttiva MiFID II, sono state adottate al fine di fornire elementi interpretativi utili alla determinazione delle fattispecie “contratti derivati su merci” promuovendo la massima armonizzazione sull’interpretazione delle definizioni di contratti derivati e agevolando l’applicazione uniforme del regolamento Emir sugli strumenti derivati Otc, le controparti centrali e i reportori di dati sulle negoziazioni (Regolamento (UE) n. 648/2012 adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea il 4 luglio 2012).

In particolare le linee guida ESMA chiariscono che la categoria di cui alla sezione C6 ha ampia portata e si applica a tutti i derivati su merci, inclusi i contratti forward, purchè questi ultimi possano o debbano essere regolati con consegna fisica e siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf). La consegna fisica include una pluralità di modalità di consegna, tra le quali: la consegna fisica delle merci rilevanti, la consegna di un titolo rappresentativo di merci (come una polizza di carico o una fede di trasporto), qualsiasi altro metodo che consenta di trasferire la disponibilità di uno specifico quantitativo di merci in assenza di consegna fisica (includendo la notifica, la programmazione o la nomina all’operatore di una rete di fornitura elettrica).

La categoria di cui alla sezione C7 costituisce una categoria distinta rispetto alla precedente e riguarda i contratti derivati su merce che possono essere regolati con consegna fisica e non sono negoziati su un mercato regolamentato o su un Mtf e purchè soddisfino determinate condizioni delineate nelle stesse linee guida e che fanno riferimento al Regolamento (CE) n. 1278/2006 recante modalità di esecuzione della MiFID I.

Nel mese di luglio 2015 la Consob ha notificato all’ESMA l’intenzione di conformarsi alle suddette linee guida.

- **Documento ESMA/2015/1057 – Final Report: Guidelines on Alternative Performance Measures**

In data 30 giugno 2015, l’*European Securities and Markets Authority* (ESMA) ha pubblicato il report finale sulla consultazione avviata nel febbraio 2014 con riferimento alle linee guida sugli Indicatori alternativi di performance (“*Alternative Performance Measures*” o “APM”) volte a sostituire la raccomandazione emessa nel 2005 dal *Committee of European Security Regulators* (CESR, organismo ora sostituito dall’ESMA stesso).

Le linee guida si applicano agli emittenti di azioni o titoli di debito quotati a cui sia richiesto di fornire specifiche informazioni finanziarie secondo la *Transparency Directive* ovvero ai soggetti responsabili per la redazione di un Prospetto Informativo secondo le norme della *Prospectus Directive*. Esse hanno lo scopo di promuovere la pubblicazione di un set di informazioni rilevanti, facilmente comprensibili e comparabili per gli utilizzatori, riducendo eventuali asimmetrie informative ed aumentando la fiducia del mercato circa la qualità delle informazioni finanziarie fornite al pubblico. L’obiettivo delle linee guida è quello di aumentare l’informativa sugli indicatori alternativi di performance in modo che gli utilizzatori siano in grado di meglio comprendere i dati finanziari forniti dagli emittenti.

Gli orientamenti proposti sono in linea con i regolamenti e gli orientamenti emanati in materia da altri *regulators* non europei (negli Stati Uniti, in Australia e in Canada).

Per indicatore alternativo di performance si intende un indicatore finanziario (basato su dati storici o prospettici) di performance finanziaria, posizione finanziaria o flussi di cassa, diverso da un indicatore finanziario definito o specificato nella disciplina applicabile sull’informativa finanziaria (in Italia: i principi contabili internazionali IAS/IFRS e i principi contabili nazionali emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità).

Le linee guida si applicano a tutte le APM inserite nelle comunicazioni finanziarie regolamentate e nei prospetti. Esempi di informazioni regolate sono: *Management report* emessi in conformità alla *Transparency Directive*, comunicazioni ad oggetto i risultati finanziari emessi in conformità alla *Market Abuse Regulation* e la relazione sulla gestione (mentre risulta esplicitamente escluso dall’applicazione obbligatoria di queste linee guida il bilancio, inteso come schemi e nota integrativa – anche se la loro eventuale applicazione risulta consentita).

La prima parte del Final Report evidenzia il processo seguito dall’ESMA per giungere alla stesura delle linee guida (i feedback ottenuti dalla comunità internazionale, l’analisi costi-benefici). L’annex IV riporta, invece, l’informativa minima richiesta. In sintesi gli aspetti più rilevanti che dovranno essere inclusi nell’informativa

fornita al pubblico con riferimento alle APM identificate riguardano:

- la loro identificazione, definizione e parametri che le compongono;
- le basi di calcolo adottate nonché le ipotesi e le assunzioni utilizzate per la loro quantificazione (al riguardo non si dovrà utilizzare una terminologia eccessivamente ottimistica o positiva – ad esempio: profitto garantito - né erroneamente definire come voci *non-recurring*, non frequenti o inusuali poste o elementi che hanno impattato i periodi passati e influenzeranno i periodi futuri – ad esempio: costi di ristrutturazione e *impairment losses*);
- il periodo cui le APM si riferiscono (evidenziando in modo chiaro se sono indicatori di “performance attesa” o di “performance passata”) con presentazione delle APM indicati anche per gli esercizi comparativi;
- la riconciliazione tra APM e dati di bilancio, inclusa l’indicazione delle modalità di calcolo delle APM (tale riconciliazione non è richiesta qualora l’APM sia immediatamente riconducibile ai dati di bilancio; quando l’APM non sia riconducibile ai dati di bilancio, ad esempio *forecast* futuri, l’emittente dovrà fornire una spiegazione sull’aderenza dei metodi di calcolo delle APM alle politiche contabili utilizzate per la predisposizione del bilancio);
- gli APM e le metodologie di calcolo dovranno essere “coerenti” nel tempo. Pertanto qualora l’emittente dovesse ridefinire (ad esempio con variazione nella formula di calcolo) o identificare un nuovo APM rilevante, dovrà spiegare le motivazioni dei cambiamenti e perché il cambiamento permette di ottenere informazioni più affidabili e rilevanti della performance finanziaria dell’emittente, e fornire i dati comparativi “*restated*”. Nel caso in cui l’emittente non dovesse più fornire un determinato APM, dovrà spiegare la ragione per cui lo stesso non rappresenta più un’informazione rilevante della sua performance finanziaria.

La versione finale delle linee guida (o orientamenti) è stata pubblicata nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea in data 5 ottobre 2015 (Documento ESMA/2015/1415it, la versione in italiano).

Al fine di consentire agli emittenti di adeguarsi all’applicazione delle linee guida in oggetto e di allineare la loro applicazione con l’entrata in vigore della nuova regolamentazione sul Market Abuse, le linee guida si applicano agli APM diffusi dagli emittenti o dai soggetti responsabili della redazione del prospetto nella pubblicazione di informazioni regolamentate o di prospetti, a partire dal 3 luglio 2016. L’*enforcement* sulla loro applicazione è demandata in Italia alla Consob (la quale non ha, al momento, emesso alcuna comunicazione al riguardo; le stesse potrebbero anche avere un impatto sulla Comunicazione n. DEM/6064293 del 28-7-2006, avente ad oggetto: *Informativa societaria degli emittenti quotati e degli emittenti aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all’art. 116 del TUF – Richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/98*).

[Torna su](#)

BANCA D’ITALIA

- **Provvedimento del 19 gennaio 2015 – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio**

Il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, emanato da Banca d’Italia in data 19 gennaio 2015, e che abroga e sostituisce il Provvedimento dell’8 maggio 2012 come successivamente modificato e integrato, discende dal recepimento della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 (di seguito “AIFMD”). In particolare, tale direttiva - concernente i gestori di fondi di investimento alternativi e che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 - introduce una serie di misure volte a promuovere una maggiore integrazione del mercato europeo del risparmio gestito, armonizzando la disciplina applicabile ai gestori (“GEFIA”) di fondi alternativi (“FIA”), vale a dire gli organismi di investimento collettivo non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (“UCITS IV”).

Le norme della AIFMD sono state dettagliate dalle misure di esecuzione contenute nel Regolamento delegato (UE) n. 231 della Commissione del 19 dicembre 2012 - che ha introdotto norme puntuali in materia di deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza - direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri nonché dalle *Guidelines on key concepts of the AIFMD* dell'ESMA del 13 agosto 2013 (ESMA/2013/611).

Il quadro normativo comunitario relativo ai gestori alternativi è stato inoltre completato dai regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 che hanno disciplinato i gestori di fondi europei per il venture capital ("EuVECA") e per l'imprenditoria sociale ("EuSEF"), che possono essere gestiti da gestori c.d. sotto-soglia a cui, ai sensi della AIFMD, si applica un quadro regolamentare semplificato.

Il recepimento della AIFMD, avviato con le modifiche al D. Lgs. N. 58/98 apportate dal D. Lgs. del 4 marzo 2014, n. 44, è stato quindi completato, oltre che una serie di provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle finanze e della stessa Banca d'Italia congiuntamente alla Consob (per i quali si rinvia, rispettivamente, alle sezioni "Leggi e Decreti" e "Consob" del presente TechUpdate), con il nuovo Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

Il Regolamento, inoltre, opera una revisione di più ampia portata della normativa in materia di gestione collettiva, con la finalità di razionalizzare e rendere più fruibile il testo normativo e di mantenere il quadro regolamentare costantemente aggiornato. Nel seguito si riportano le più significative novità rispetto al Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012.

E' stato precisato il perimetro dell'attività di gestione collettiva del risparmio, per delineare gli aspetti essenziali che connotano l'attività oggetto della riserva di legge e per chiarire gli elementi tipici che caratterizzano gli OICR (Titolo I, Cap. I).

Con riferimento al processo autorizzativo ed ai requisiti di capitale minimo iniziale, si segnala la riduzione, da 1 milione a 500 mila euro, del capitale iniziale previsto per le società di gestione che intendano svolgere esclusivamente l'attività di gestione di FIA (OICR diversi dagli organismi armonizzati) chiusi riservati. È stata disciplinata ex novo l'autorizzazione delle SICAF (che ricalca quella delle SICAV) e dei gestori "sotto soglia" che gestiscono FIA riservati; per i gestori "sotto soglia", la normativa prevede che siano autorizzati dalla Banca d'Italia secondo un regime analogo a quello delle SGR ordinarie, ma con una soglia di capitale minimo iniziale più bassa (Titolo II, Capitolo I e Titolo III).

In merito al patrimonio di vigilanza, è stata inserita la disciplina della copertura patrimoniale a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale per le SGR che gestiscono FIA. E' stato inoltre introdotto, sia per i gestori di OICVM che per i gestori di FIA, l'obbligo di investire il patrimonio di vigilanza, per la parte corrispondente all'ammontare dei requisiti patrimoniali, in strumenti liquidi (Titolo II, Capitolo V). Il nuovo allegato II.V.1 contiene per esteso la normativa sulla composizione del patrimonio di vigilanza, in precedenza disciplinata "per rinvio" alla normativa bancaria.

Sono state introdotte talune modifiche al regolamento di gestione dei fondi comuni con l'obiettivo di non ostacolare la negoziazione sul mercato secondario degli OICR aperti (cfr. Titolo V, Capitolo I). Sono state precisate le condizioni per utilizzare gli indici del mercato azionario come indici di riferimento per il calcolo delle provvigioni di incentivo (Titolo V, Capitolo I).

E' stata altresì soggetta a una complessiva revisione la disciplina concernente i limiti prudenziali dei FIA (cfr. Titolo V, Capitolo III). Inoltre, la struttura della disciplina del sistema di gestione dei rischi degli OICR è stata semplificata e sono stati indicati criteri - non esaustivi - per la valutazione dei rischi dei fondi immobiliari nonché la descrizione dell'articolazione del sistema di gestione dei rischi di cui devono dotarsi i fondi di credito.

Sono state previste le caratteristiche che la funzione preposta alla valutazione dei beni in cui investe l'OICR deve possedere in termini di indipendenza funzionale-gerarchica dalla funzione di gestione (Titolo V, Capitolo IV). E' stata inoltre modificata la disciplina della delega a terzi della funzione di valutazione, prevedendo i) i requisiti del terzo delegato, ii) divieto di delega al depositario (a meno che quest'ultimo non assicuri l'indipendenza della funzione di valutazione e la gestione dei potenziali conflitti di interesse), iii) il divieto per il delegato di subdelegare a terzi compiti inerenti all'incarico di valutazione ricevuto (ad eccezione, in caso di beni di difficile valutazione, del ricorso a consulenze di terzi esperti).

E' stata sottoposta ad una razionalizzazione l'intera disciplina sul depositario al fine di conferirle maggiore

chiarezza e organicità, creando un Titolo ad hoc (Titolo VIII) che ne contiene l'intera disciplina. In particolare, tra le altre disposizioni, si segnala che per quanto riguarda la disciplina relativa all'autorizzazione all'assunzione dell'incarico di depositario, la normativa prevede la possibilità per le SIM di svolgere le funzioni di depositario.

Anche gli Allegati al Regolamento riportano alcune significative novità:

- in primo luogo il contenuto della relazione sulla struttura organizzativa (Allegato IV.4.1) è stato integrato per tenere conto delle novità normative intervenute in materia di valutazione dei beni del fondo e di sistema di gestione del rischio dei fondi. Tali modifiche si applicano alla prima relazione redatta successivamente all'entrata in vigore del Regolamento. E' stato definito ex novo il prospetto contabile per le SICAF (Allegato IV.6.3-bis);
- sono stati aggiornati i rendiconti di tutti gli OICR per arricchire il contenuto della nota integrativa, con particolare riferimento alle remunerazioni dei gestori di FIA, alle esposizioni verso cartolarizzazioni e alla leva finanziaria (Allegati IV.6.1, IV.6.2, IV.6.3); le modifiche agli schemi dei prospetti contabili degli OICR di cui agli Allegati IV.6.1, IV.6.2, IV.6.3 e IV.6.3-bis si applicano ai prospetti redatti dai gestori alla prima data di riferimento successiva all'entrata in vigore del Regolamento;
- è stato integrato lo schema di regolamento semplificato dei fondi (Allegato V.1.1) per tenere conto di alcune novità introdotte nel Regolamento.

Il Regolamento è entrato in vigore il 3 aprile 2015, cioè il 15° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 19 marzo 2015. Tuttavia, alcune disposizioni (cfr. Titolo X, Capitolo II) sono soggette a un regime transitorio.

Fatte salve le citate disposizioni transitorie, le SGR che intendono essere iscritte all'albo delle SGR come gestori di FIA ai sensi della AIFMD compiono una valutazione in ordine alle eventuali misure da intraprendere per adeguarsi al nuovo quadro normativo ed entro il 30 aprile 2015 devono confermare e conformarsi alle specifiche disposizioni con riferimento alle modalità di investimento del patrimonio di vigilanza in strumenti liquidi, alla copertura del rischio derivante dalla responsabilità professionale, ai criteri di valutazione dei beni del fondo, all'istituzione della funzione permanente di gestione del rischio, all'esternalizzazione di funzioni operative essenziali, all'adeguamento delle convenzioni in essere con i soggetti che svolgono l'incarico di depositario di FIA.

Disposizioni maggiormente semplificate sono previste in caso di SGR già autorizzate alla gestione di fondi speculativi, alle SGR che intendono essere iscritte all'albo come "gestori sotto soglia" ed alle SGR che gestiscono esclusivamente OICVM.

La Banca d'Italia valuta le comunicazioni inviate dalle SGR e fornisce alle SGR riscontro sugli esiti delle analisi condotte, provvedendo, ove del caso, ai necessari aggiornamenti dell'albo.

Le SGR che gestiscono *OICR retail* alla data di entrata in vigore del Regolamento adeguano i regolamenti di gestione alle disposizioni in tema di criteri di redazione del regolamento di gestione – fatta salva l'applicazione del regime transitorio di cui al Titolo X, Capitolo II - alla prima occasione utile e comunque non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.

Le SGR che alla data di entrata in vigore del Regolamento sono in liquidazione volontaria e gestiscono FIA chiusi in liquidazione non sono tenute ad inviare le informazioni circa l'adeguamento al nuovo quadro normativo di cui sopra.

- **Comunicazione della Banca d'Italia del 6 maggio 2015 – Segnalazioni di vigilanza**

Con la comunicazione in oggetto la Banca d'Italia riporta alcuni chiarimenti in ordine alle corrette modalità di:

- rilevazione di talune operazioni nelle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (Circolare n. 284);
- applicazione delle nuove definizioni di attività finanziarie deteriorate (Circolari nn. 115, 148, 189, 217 e 272).

Il documento include anche gli Allegati I e II, con note tecniche di dettaglio riguardo le modalità di esposizione dei dati nelle segnalazioni.

Riguardo all'entrata in vigore, la comunicazione fa presente che i chiarimenti riferiti alle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default possono essere applicati prospetticamente a far tempo dalla rilevazione riferita al 31 dicembre 2015, laddove risulti eccessivamente oneroso per gli intermediari segnalanti rettificare le segnalazioni già trasmesse nelle quali non siano stati adottati i criteri segnaletici precisati con la comunicazione stessa. I chiarimenti riferiti alle definizioni di attività finanziarie deteriorate sono di immediata applicazione.

- **Comunicazione della Banca d'Italia del 15 luglio 2015 – Segnalazioni statistiche di vigilanza**

La presente comunicazione intende fornire chiarimenti in merito alle modalità da seguire per le segnalazioni statistiche di vigilanza in relazione alle modifiche apportate alla Circolare n. 272 "Matrice dei conti" con il 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015. Con il suddetto aggiornamento sono state modificate le definizioni di attività finanziarie deteriorate allo scopo di allinearle alle nuove nozioni di *Non-Performing Exposures* e *Forbearance* definite dall'Autorità Bancaria Europea e approvate dalla Commissione Europea. Rispetto al quadro preesistente, nel nuovo regime sono esclusi dalle categorie di deterioramento (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) e dalle esposizioni oggetto di concessioni gli strumenti finanziari allocati nel portafoglio contabile "attività finanziarie detenute per la negoziazione" e i "contratti derivati".

Come detto, la comunicazione intende chiarire le modalità da seguire per la segnalazione di:

- Strumenti finanziari di negoziazione e derivati (nell'ambito di quelle voci sulla "qualità del credito" dove è richiesta la segnalazione sia delle attività deteriorate sia di quelle *in bonis*): in tal caso al fine di assicurare che tali voci continuino a rilevare il totale delle esposizioni creditizie, a prescindere dai portafogli di allocazione delle attività finanziarie, le esposizioni rappresentate da strumenti finanziari allocati nel portafoglio contabile "attività finanziarie detenute per la negoziazione" e quelle connesse con contratti derivati vanno, convenzionalmente, rilevate nell'ambito delle attività finanziarie non deteriorate. Nel caso in cui le voci prevedano l'ulteriore distinzione tra esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni e altre esposizioni non deteriorate, gli anzidetti strumenti finanziari vanno ricondotti nell'ambito delle "attività finanziarie non deteriorate – altre".

La comunicazione riporta negli Allegati 1 e 2, a titolo esemplificativo, talune fattispecie di voci della matrice dei conti che richiedono la classificazione per "qualità del credito" e le relative modalità di applicazione del suddetto criterio, ed evidenziati i conseguenti interventi che dovranno essere apportati nella Circolare n. 154.

- Attività che alla data del 31 dicembre 2014 risultavano classificate nelle categorie degli incagli e dei ristrutturati: ai fini della segnalazione delle voci relative alle variazioni delle esposizioni finanziarie deteriorate oppure delle esposizioni oggetto di concessioni, la riclassifica delle vecchie esposizioni incagliate o ristrutturate nelle nuove categorie di deterioramento, o tra le esposizioni oggetto di concessioni, va convenzionalmente ricondotta nelle sottovoci relative alle "altre variazioni in aumento" delle categorie di destinazione. Analoghi criteri segnaletici si applicano alle corrispondenti voci relative alle variazioni delle rettifiche di valore complessive.

La comunicazione precisa che coerenti modalità segnaletiche si applicano alle segnalazioni consolidate (con esclusione della Sezione I FINREP, per la quale vale quanto previsto dagli ITS EBA) e a quelle individuali degli intermediari finanziari diversi dalle banche.

- **Comunicazione della Banca d'Italia del 15 luglio 2015 – Operazioni di "triparty repo": trattamento segnaletico e prudenziale**

Con tale comunicazione Banca d'Italia ha ritenuto opportuno fornire un chiarimento tecnico sul trattamento segnaletico e prudenziale delle operazioni c.d. "triparty repo".

Tale necessità è emersa a seguito del progressivo spostamento dei volumi di operatività dal comparto dei prestiti "unsecured" a quello dei prestiti "secured" (ad esempio, operazioni di pronti contro termine – c.d. "repo") registrato negli ultimi anni sui mercati finanziari. Tale processo ha indotto il mercato a ricercare modalità di gestione del *collateral* via via più efficienti; per questo sono stati sviluppati servizi di *Triparty Collateral Management*, che prevedono che le attività operative e amministrative connesse con la gestione del *collateral* a garanzia di operazioni di finanziamento siano affidate a soggetti specializzati (al riguardo la comunicazione in oggetto introduce gli aspetti salienti che caratterizzano un servizio *Triparty Collateral*

Management).

I criteri indicati nella comunicazione, unitamente alle sottovoci segnaletiche di nuova introduzione con riferimento ai “*triparty repo*”, decorrono a far data dalle segnalazioni riferite al 31 agosto 2015. Peraltro il trattamento indicato nella comunicazione rappresenta una soluzione temporanea in quanto risulta attualmente oggetto di confronto a livello internazionale con le altre autorità di vigilanza e con le competenti autorità comunitarie. Pertanto, la Banca d'Italia si riserva di rivedere tale impostazione alla luce degli orientamenti che matureranno nelle competenti sedi internazionali.

Con riferimento ai profili prudenziali l'Autorità di Vigilanza osserva preliminarmente che i sottostanti del *collateral pool* possono essere assimilati agli strumenti finanziari inclusi nei fondi comuni di investimento. In relazione a ciò fa presente che, ai sensi dell'articolo 132, comma 4 del Regolamento UE n. 575/2013 (“CRR”), qualora la banca sia a conoscenza delle effettive esposizioni sottostanti il *pool*, deve essere applicato il c.d. “*full look through approach*” ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito. Medesimo trattamento andrà applicato per quanto concerne gli altri istituti di vigilanza prudenziali (grandi esposizioni, rischio di liquidità, etc.).

Qualora la banca non sia a conoscenza delle effettive esposizioni sottostanti il *pool*, ma possa rilevare dal regolamento di mercato, ovvero dall'accordo bilaterale stipulato con la controparte, le informazioni circa la composizione dello stesso, può utilizzare tali dati.

Pertanto, in tal caso si deve fare riferimento alle “posizioni teoriche” applicando le regole previste nell'articolo 132, comma 5 del CRR (c.d. “*partial look through*”), in base alle quali si considerano prima le posizioni assoggettate al trattamento prudenziale più rigoroso (ad esempio, ai fini del requisito per il rischio di credito le posizioni teoriche saranno imputate prima agli strumenti finanziari cui si applica il fattore di ponderazione più elevato). Analoga impostazione, *mutatis mutandis*, andrà adottata ai fini del rispetto degli altri istituti di vigilanza prudenziale.

- **Circolare Banca d'Italia n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata” – 21° aggiornamento del 30 giugno 2015**

A seguito della riforma del Titolo V (Soggetti operanti nel settore finanziario) del D. Lgs. 385/93 (“TUB”), contenuta nel D. Lgs. N. 141 del 13 agosto 2010 è stata introdotta, fra l'altro, la vigilanza consolidata sui gruppi finanziari. Al fine di consentire a Banca d'Italia l'acquisizione delle informazioni statistiche necessarie per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, con l'aggiornamento in oggetto viene istituita in capo ai gruppi finanziari una rilevazione periodica basata sulle informazioni attualmente prodotte dai gruppi bancari e dai gruppi di SIM quotati, opportunamente adattate nel rispetto del principio di proporzionalità e per tener conto che i gruppi finanziari non sono tenuti a trasmettere il flusso informativo armonizzato in ambito europeo FINREP.

Per effetto dell'aggiornamento, le segnalazioni statistiche di vigilanza su base consolidata disciplinate dalla Circolare n. 115 si applicano pertanto:

- ai soggetti tenuti a produrre su base consolidata le segnalazioni di vigilanza prudenziali armonizzate (COREP), ad eccezione dei gruppi di SIM non quotati (per le quali si rinvia alla Circolare di Banca d'Italia n. 286);
- ai gruppi finanziari iscritti all'ambo di cui all'art. 110 del TUB e alle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate da tali gruppi, in misura pari o superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;
- alle singole banche, non appartenenti a gruppi bancari, che controllano congiuntamente ad altri soggetti e in base ad accordi con essi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura pari o superiore al 20%;
- ai singoli intermediari finanziari, non appartenenti a gruppi bancari, gruppi di SIM o gruppi finanziari, che controllano congiuntamente ad altri soggetti e in base ad accordi con essi, intermediari finanziari, banche extra comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura pari o superiore al 20%.

I gruppi finanziari sono tenuti a trasmettere le segnalazioni statistiche di vigilanza su base consolidata previste dalla Circolare a partire dalla prima data di riferimento successiva all'iscrizione all'Albo dei gruppi finanziari.

- **Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” – 9°, 10°, 11° e 12° aggiornamento**

Il 9° aggiornamento del 9 giugno 2015 introduce nella Circolare n. 285 il Capitolo 4 “Banche in forma cooperativa” dando attuazione, per la parte delle disposizioni applicative attribuite alla competenza di Banca d'Italia, alla riforma delle banche popolari introdotta con le modifiche al Capo V, Sezione I del D. Lgs. 385/93 (TUB) apportate dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33. Esso completa quindi il quadro normativo scaturito dalla riforma con le disposizioni applicative che la legge attribuisce alla competenza della Banca d'Italia.

L'art. 1, comma 2, del D.L. n. 3/2015 prevede che le banche popolari autorizzate alla data del 25 gennaio 2015 (data di entrata in vigore del decreto stesso), con attivo superiore alla soglia di 8 miliardi di Euro, debbano adeguarsi a quanto previsto dall'art. 29, commi 2-bis e 2-ter, del TUB entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. Di seguito viene fornita una sintesi delle modalità e delle tempistiche di adeguamento alle nuove previsioni del TUB.

Innanzitutto, in sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel Capitolo, la prima verifica del valore dell'attivo è effettuata, in deroga a quanto previsto in via ordinaria dalla Sezione II del nuovo Capitolo, dall'organo con funzione di supervisione strategica (anziché dall'organo con funzione di gestione) entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente aggiornamento, facendo riferimento alle segnalazioni di vigilanza al 31 dicembre 2014.

L'organo con funzione di supervisione strategica, entro 90 giorni dalla constatazione del superamento della soglia di 8 miliardi di euro, dovrà assumere e formalizzare in un apposito piano, approvato dal medesimo organo su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, le iniziative necessarie – ivi compresa, ai sensi dell'art. 29, comma 2-ter, TUB, la convocazione dell'assemblea – affinché siano adottate dagli organi competenti le conseguenti deliberazioni (riduzione dell'attivo sotto la soglia, trasformazione in S.p.A., liquidazione volontaria). Il piano individua le iniziative che si intendono assumere o proporre agli organi competenti e la tempistica prevista per la loro attuazione, nel rispetto dei termini di legge; il superamento della soglia e il piano sono immediatamente comunicati alla Banca d'Italia. Le misure deliberate dovranno essere attuate e perfezionate entro 18 mesi dall'entrata in vigore dell'aggiornamento.

Nel caso in cui le misure contemplate nel piano e deliberate dagli organi aziendali siano volte ad assicurare il rispetto della legge mediante la riduzione dell'attivo della banca popolare sotto la soglia di 8 miliardi di euro, l'organo con funzione di supervisione strategica dovrà effettuare una verifica finale volta ad accertare che l'attivo sia stato effettivamente ricondotto sotto la soglia. La verifica dovrà essere effettuata applicando, ovviamente, la definizione di attivo e i criteri di calcolo stabiliti dal Capitolo per la verifica iniziale e periodica. La data di riferimento della verifica dovrà essere quella di scadenza del periodo transitorio oppure la data prevista dal piano per la completa attuazione delle misure di riduzione dell'attivo, se anteriore alla scadenza del periodo transitorio.

L'esito della verifica finale è comunicato alla Banca d'Italia entro un mese dal compimento della verifica stessa.

In ogni caso, la Banca d'Italia potrà usare i poteri a propria disposizione per verificare l'effettivo rispetto della soglia a ogni data rilevante, anche attraverso apposite richieste di dati e informazioni o accessi ispettivi.

La riforma ha inoltre modificato alcuni aspetti della disciplina applicabile sia alle banche che, avendo attivo inferiore alla soglia degli 8 miliardi di euro, possono stabilmente permanere nel modello di banca popolare, sia alle banche che, avendo attivo superiore, possono temporaneamente – vale a dire nel periodo transitorio previsto dalla legge – continuare ad operare come banche popolari. Alcune di tali disposizioni richiedono, per essere attuate, modifiche dello statuto soggette ad accertamento da parte di Banca d'Italia per i profili di sana e prudente gestione ai sensi dell'art. 56 del TUB. Nello specifico le modifiche statutarie connesse alla riforma possono essere classificate in 3 distinte categorie:

a) *modifiche statutarie di mero adeguamento a disposizioni normative*: si tratta delle modifiche necessarie per adeguare lo statuto a norme inderogabili (anche di rango secondario) senza che gli organi sociali dispongano di sostanziali margini di discrezionalità circa il contenuto dell'adeguamento; tali modifiche possono sostanzialmente consistere nell'introduzione di nuove clausole statutarie necessarie secondo le previsioni

normative e nell'eliminazione di quelle contrastanti con norme imperative. Le modifiche statutarie rientranti in questa categoria sono deliberate dall'organo amministrativo (oppure, nelle banche che adottano il modello dualistico, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione) se tale competenza è a esso attribuita dallo statuto in conformità dell'art. 2365, secondo comma, del codice civile;

b) *modifiche statutarie obbligatorie ma non aventi carattere di mero adeguamento a disposizioni normative*: si tratta delle modifiche statutarie dovute per assicurare la conformità dello statuto alle nuove previsioni normative, il cui contenuto presenti però margini di discrezionalità rimessi agli organi aziendali competenti. La deliberazione delle modifiche della specie rimane riservata alla competenza dell'assemblea straordinaria;

c) *modifiche statutarie facoltative*: si tratta delle modifiche connesse a nuove facoltà consentite dalla riforma alle banche popolari, la cui attivazione richiede apposite previsioni statutarie.

Rientrano nella categoria sub a) le modifiche statutarie dirette a:

- introdurre in statuto la clausola che attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente e degli altri strumenti di capitale computabili nel CET1, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste. La clausola deve, inoltre, specificare che le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dall'organo con funzione di supervisione strategica tenendo conto della situazione prudenziale della banca, in conformità delle disposizioni della Banca d'Italia (cfr. art. 28, comma 2-ter, TUB e Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 4, Sezione III);
- eliminare, laddove presente, la clausola statutaria che prescrive che la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (cfr. art. 2542, secondo comma, cod. civ., disapplicato nei confronti delle banche popolari dal nuovo testo dell'art. 150-bis, comma 2, TUB).

Rientra nella categoria sub b) la modifica statutaria che fissa il numero massimo di deleghe che possono essere conferite a un socio; l'assemblea determina tale numero in una misura in ogni caso non inferiore a 10 e non superiore a 20 (cfr. nuovo comma 2-bis dell'art. 150-bis TUB). Tuttavia, la modifica statutaria può essere adottata con la procedura semplificata sub a) qualora essa consista nel mero adeguamento al numero minimo di deleghe (10) previsto dalla legge.

Infine, rientrano nella categoria sub c) le clausole statutarie concernenti:

- l'emissione degli strumenti finanziari previsti dagli artt. 2346, sesto comma, e 2526 del cod. civ., con eventuale disciplina delle connesse assemblee speciali di cui all'art. 2541 cod. civ.;
- attribuzione, ai possessori degli strumenti finanziari di cui al precedente alinea, del diritto di eleggere fino a un terzo degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo (cfr. artt. 2542, terzo comma, e 2543, terzo comma, cod. civ.);
- l'attribuzione ai soci cooperatori persone giuridiche di più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri (art. 2538, terzo comma, cod. civ.).

Le banche popolari aventi attivo superiore alla soglia di 8 miliardi di euro dovranno apportare, nel periodo transitorio e fino all'eventuale trasformazione, almeno le modifiche statutarie obbligatorie indicate sub a) e b).

Le deliberazioni dell'organo amministrativo (o, se del caso, dell'assemblea dei soci) necessarie per adeguare lo statuto alle nuove norme inderogabili devono essere adottate il più presto possibile in tutte le banche popolari, abbiano o no attivo superiore a 8 miliardi di euro.

Le banche di credito cooperativo devono adottare la sola clausola statutaria concernente la limitazione del rimborso delle azioni del socio uscente, con le modalità e nei tempi indicati nel presente paragrafo.

Per quanto riguarda le banche in forma di società per azioni risultanti dalla trasformazione di banche popolari, il comma 2-bis dell'art. 1 del D. L. n. 3/2015, introdotto dalla legge di conversione, consente a tali S.p.A. bancarie di prevedere in statuto un tetto del 5 per cento al diritto di voto del singolo azionista, salvo previsione di limiti più elevati. In conformità della legge, il tetto al diritto di voto non può essere previsto

oltre il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge n. 33/2015. La clausola statutaria in questione, essendo meramente facoltativa, rientra nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Il 10° aggiornamento del 22 giugno 2015 include nella Parte Prima della Circolare n. 285 il Capitolo 7 "Banche extracomunitarie in Italia". Il Capitolo sostituisce, aggiornandole, le corrispondenti disposizioni contenute nella Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, "Istruzioni di vigilanza per le banche" (Titolo VII, Cap. 3).

Vengono inoltre aggiornate e trasferite dalla Circolare n. 229 (Titolo III, Cap. 2, Sez. II, par. 3 e Titolo III, Cap. 3, Sez. II, par. 2) alla Circolare n. 285, adattando opportunamente due capitoli già presenti in quest'ultima (Parte Prima, Titolo I, Capp. 5 e 6), le disposizioni relative all'operatività delle banche italiane in Stati extracomunitari con succursali o in regime di libera prestazione di servizi e quelle sull'apertura all'estero di uffici di rappresentanza da parte delle stesse banche.

L'11° aggiornamento del 21 luglio 2015 introduce nella Parte Prima, Titolo IV i Capitoli 3 (Sistema dei controlli interni), 4 (Sistema informativo), 5 (Continuità operativa) e 6 (Governare e gestione del rischio di liquidità), prima contenuti nella Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006. In questo modo, prosegue l'obiettivo di semplificare e razionalizzare la normativa di vigilanza, facendola progressivamente confluire in un'unica circolare.

Al riguardo le maggiori novità sono contenute nel Capitolo 3 relativo al "Sistema dei controlli interni", che è stato modificato per:

- i) disciplinare i sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. *whistleblowing*);
- ii) introdurre specifici presidi a fronte dei rischi connessi alla quota di attività vincolate delle banche (c.d. *asset encumbrance*); iii) chiarire alcuni dubbi interpretativi relativi alla possibilità di esternalizzare funzioni di secondo e terzo livello a uno stesso soggetto.

Inoltre, in occasione della trasposizione, i capitoli sono stati aggiornati per allineare i riferimenti all'autorità competente dei procedimenti amministrativi o destinataria delle comunicazioni di vigilanza – a seconda dei casi Banca d'Italia o Banca centrale europea – al contesto normativo del Meccanismo di Vigilanza Unico.

La disciplina sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni e quella relativa ai rischi connessi alla quota di attività vincolate sono state sottoposte a consultazione pubblica. Tutte le altre modifiche non sono state sottoposte alla procedura di consultazione pubblica, né all'analisi d'impatto della regolamentazione, in quanto, esse, da un lato, rappresentano un'interpretazione sistematica della normativa vigente e non hanno carattere innovativo dell'ordinamento e, dall'altro, rappresentano un mero allineamento alle norme di derivazione europea che non prevedono ambiti di discrezionalità rimessa alle Autorità competenti.

Infine, gli interventi normativi oggetto del 12° aggiornamento del 15 settembre 2015 riguardano la vigilanza informativa e ispettiva nonché le grandi esposizioni.

Con riferimento al primo profilo, vengono introdotti due nuovi capitoli relativi, rispettivamente, alla "Vigilanza informativa su base individuale e consolidata" e alla "Vigilanza ispettiva" che sostituiscono, aggiornandole, le corrispondenti disposizioni contenute nella Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 "Istruzioni di vigilanza per le banche". Le disposizioni mantengono l'architettura generale di quelle attualmente in vigore, atteso che la cornice normativa in cui esse si inscrivono non è stata modificata significativamente dalle innovazioni intervenute nel corso degli ultimi anni.

In particolare, il Capitolo 5, che raggruppa la disciplina della vigilanza informativa sia su base individuale che consolidata regola gli obblighi informativi delle banche e dei gruppi bancari nei confronti della Banca d'Italia ai sensi della legislazione nazionale. Tali obblighi non riguardano, pertanto, le segnalazioni previste dalla Parte III, Titolo I, Capo 2, CRR e dai regolamenti che disciplinano il Meccanismo di vigilanza Unico. Nel capitolo sono elencati i principali flussi segnalatici che devono essere trasmessi periodicamente dalle banche e dai gruppi bancari.

Il Capitolo 6 disciplina la vigilanza ispettiva svolta dalla Banca d'Italia ai sensi della legislazione italiana. Non riguarda, pertanto, le ispezioni in loco condotte nel contesto del Meccanismo di Vigilanza Unico, disciplinate dall'art. 12 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 e dal Regolamento della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014. I principali interventi effettuati su questo capitolo riguardano l'allineamento alle più recenti modifiche al TUB, che prevedono, tra l'altro, la possibilità di effettuare accertamenti anche presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali

essenziali o importanti.

- **Circolare Banca d'Italia n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" del 17 dicembre 2013 – 6° aggiornamento del 7 agosto 2015**

Con l'emanazione del presente aggiornamento della Circolare n. 286 si dà attuazione, a livello nazionale, a quanto introdotto con il Regolamento dell'Unione Europea n. 1278/2015 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 31 luglio u.s., che modifica il Regolamento n. 680/2014 contenente le norme tecniche relative alle segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. "CRR").

I principali interventi effettuati consistono in affinamenti degli schemi segnaletici prudenziali per adeguarli agli orientamenti pubblicati dall'EBA. Le sezioni maggiormente interessate dalle modifiche sono quelle in materia di rischi operativi e fondi propri.

Per quanto riguarda i rischi operativi, nell'ambito delle informazioni sulla ripartizione delle perdite operative, sono state introdotte nuove informazioni inerenti all'importo degli eventi di perdita.

In materia di fondi propri sono state definite distinte evidenze informative in materia di "capitale ammissibile", rispettivamente per la disciplina delle grandi esposizioni e quella delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario.

Inoltre, sono stati apportati affinamenti marginali su aspetti di natura tecnica nelle sezioni informative in materia di rischio di credito e di liquidità.

Le modifiche contenute nel 6° aggiornamento si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alla data del 30 giugno 2015.

- **Comunicazione della Banca d'Italia del 10 agosto 2015 – Segnalazioni in Centrale dei rischi del debitore concordatario: precisazioni**

Con la presente comunicazione, la Banca d'Italia fornisce alcune precisazioni in merito al trattamento segnaletico da riservare alle posizioni di rischio in essere nei confronti di debitori che abbiano formulato domanda di concordato preventivo ("concordato in bianco" o "concordato con continuità aziendale").

In particolare, a partire dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo e sino a quando non sia noto l'esito della domanda, le esposizioni del debitore concordatario devono essere segnalate tra le inadempienze probabili, valorizzando in Centrale rischi la variabile di "stato del rapporto" con la qualifica "clientela con inadempienze probabili", ovvero "clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti".

Fanno tuttavia eccezione le ipotesi in cui:

- ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell'ambito delle sofferenze;
- l'esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda di concordato.

La Comunicazione precisa cosa debba intendersi per "elementi obiettivi nuovi". Evidenzia infine, a titolo meramente esemplificativo, che non rientrano tra gli elementi obiettivi nuovi: l'asserita inadeguatezza della percentuale di soddisfo oggetto della proposta concordataria, l'inadempimento preesistente alla domanda, la richiesta del debitore di "nuova finanza", la dismissione di una parte del patrimonio aziendale dell'impresa concordataria, l'appostazione a sofferenza effettuata da altro intermediario, il "differimento del termine". Viceversa, rientrano tra gli elementi obiettivi nuovi la dolosa alterazione della situazione patrimoniale dell'impresa nonché la dolosa sottrazione, ovvero la dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo.

- **Lettera congiunta Banca d'Italia e IVASS del 26 agosto 2015 – Polizze abbinate a finanziamenti (PPI - Payment Protection Insurance): misure a tutela dei clienti**

In data 26 agosto 2015 l'IVASS e la Banca d'Italia hanno inviato una lettera congiunta alle imprese e agli intermediari assicurativi, tra cui le banche, con la quale chiedono di innalzare il livello di tutela della

clientela nella vendita di polizze abbinate a mutui e prestiti (PPI - *Payment Protection Insurance*). In particolare, IVASS e Banca d'Italia chiedono di adottare iniziative per superare nel più breve tempo possibile le criticità rilevate nella produzione e nella distribuzione di questo genere di polizze.

Le Autorità di Vigilanza si attendono che le compagnie rivedano la struttura delle polizze e le loro modalità di collocamento, al fine di assicurare che le loro caratteristiche rispondano alle reali esigenze di copertura dei rischi della clientela e che la loro distribuzione sia improntata a canoni di correttezza sostanziale.

In particolare:

Nelle sezioni 1, 2 e 3 della lettera si illustrano le criticità rilevate sia nella produzione che nella distribuzione. A titolo esemplificativo si evidenziano le più diffuse criticità rilevate da IVASS con riferimento al disegno e distribuzione di tali prodotti assicurativi:

- presenza di clausole contrattuali che comportano una significativa riduzione delle garanzie (i.e. garanzie assicurative “a rotazione” a fronte del pagamento di un premio indistinto; durate delle coperture assicurative non allineate alla durata del finanziamento; periodi di “carezza” e/o di “franchigia” eccessivamente estesi e spesso cumulati tra di loro; numero di rate rimborsabili dall’impresa di assicurazione inferiore al numero totale delle rate del finanziamento; modalità di determinazione delle somme assicurate non chiare; ecc.);
- i profili di inassicurabilità del cliente o di non operatività delle garanzie (legate allo stato di salute del beneficiario) spesso non vengono presi in esame al momento assuntivo, ma solo al momento della fase liquidativa per rifiutare il pagamento della prestazione;
- in caso di estinzione anticipata del finanziamento, nonostante gli interventi legislativi e regolamentari in materia, molti consumatori lamentano la mancata o tardiva restituzione della parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria;
- né l’intermediario assicurativo, all’atto del collocamento della polizza, né l’impresa di assicurazione, all’atto dell’assunzione in portafoglio del relativo rischio, hanno posto in essere controlli sulla sussistenza dei requisiti di assicurabilità, determinando di fatto il pagamento da parte del cliente di premi senza una corrispondente copertura assicurativa;
- sono ancora frequenti i casi in cui la sottoscrizione della polizza assicurativa viene proposta ai clienti come condizione necessaria/obbligatoria per accedere al prestito;
- in molti casi l’assicurato non è adeguatamente informato, al momento dell’acquisto della polizza, delle garanzie effettivamente a lui applicabili e delle limitazioni ed esclusioni operanti.

Nella sezione 4 gli istituti forniscono alcune indicazioni atte a migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi offerti: nello specifico l’IVASS e la Banca d’Italia si aspettano che gli operatori si adeguino alle loro indicazioni. Tali indicazioni includono ad esempio la revisione critica dei prodotti esistenti, la definizione di un assetto dei controlli interni che assicuri uno standard di efficienza da parte della rete di distribuzione, la comunicazione di istruzioni adeguate per le verifiche sull’assicurabilità dei rischi, sull’adeguatezza del prodotto rispetto alle specifiche esigenze del cliente e sulla informativa precontrattuale, la revisione delle modalità di collocamento delle polizze.

Nella sezione 5 vengono fornite alcune considerazioni sulla struttura e sul livello dei costi: l’analisi dei fascicoli informativi relativi ai prodotti PPI ha evidenziato che i costi a carico degli assicurati permangono alti e che una quota significativa (anche superiore al 50% del premio corrisposto dal cliente) viene riconosciuto alle banche e agli intermediari finanziari per l’attività di distribuzione svolta. Tali livelli di costi non rispecchiano la natura economica delle attività sottostanti o non sono coerenti con la qualità del prodotto o del servizio reso. Su tali presupposti, l’IVASS e la Banca d’Italia intendono approfondire la struttura dei costi delle polizze PPI.

Infine nella sezione 6 viene specificamente richiesto che l’Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi adottino delle *policies* che tengano conto delle criticità rilevate ed un piano - entro 90 giorni da tale comunicazione - da sottoporre all’Organo di controllo, contenente le iniziative volte a rendere i prodotti e le modalità di offerta ed esecuzione dei contratti in linea con le suesposte indicazioni.

IVASS e Banca d'Italia, nei rispettivi ambiti di competenza, verificheranno il rispetto delle indicazioni fornite e svolgeranno ulteriori approfondimenti sulla struttura dei costi delle PPI.

- **Aggiornamenti Circolari Banca d'Italia**

Sono stati pubblicati sul sito della Banca d'Italia gli aggiornamenti delle seguenti circolari in materia di segnalazioni di vigilanza:

- Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 – Matrice dei conti (7° aggiornamento del 20 gennaio 2015);
- Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 - Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL (13° aggiornamento del 20 gennaio 2015 e 14° aggiornamento del 30 giugno 2015);
- Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 – Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (16° aggiornamento del 20 gennaio 2015);
- Circolare n.154 del 22.11.1991 – Segnalazioni di Vigilanza delle Istituzioni Creditizie e Finanziarie: Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi (56° aggiornamento del 20 gennaio 2015, 57° aggiornamento del 10 marzo 2015, 58° aggiornamento del 30 giugno 2015 e 59° aggiornamento del 7 agosto 2015);
- Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 – Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare (19° aggiornamento del 20 gennaio 2015);
- Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 – Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata (20° aggiornamento del 20 gennaio 2015 e 21° aggiornamento del 30 giugno 2015).

Le presenti circolari contengono gli aggiornamenti alle regole per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza. Le regole di compilazione sono orientate a strutturare il flusso dei dati in maniera conforme alle esigenze informative della Banca d'Italia. Esse, pertanto, non riguardano la formazione del piano dei conti aziendale, le modalità di tenuta della contabilità interna e di redazione del bilancio d'esercizio, che sono rimesse ad autonome decisioni della società nel rispetto della normativa vigente. Indipendentemente, quindi, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte nelle segnalazioni secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci.

La significatività dei dati presuppone peraltro che, nell'ambito del sistema informativo interno e, segnatamente, nell'ordinamento contabile, gli atti gestionali siano rilevati in modo tempestivo e puntuale. L'azienda deve disporre di appositi strumenti informativi che consentano il raccordo tra la contabilità interna e i dati trasmessi alla Vigilanza.

[Torna su](#)

IVASS

- **Regolamento n. 8 del 3 marzo 2015 concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti tra imprese di assicurazione, intermediari e clientela**

Il Regolamento dà attuazione all'articolo 22, comma 15-bis, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Tale norma prevede che l'IVASS provveda, con riferimento al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese d'assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e on-line.

La finalità della norma è, pertanto, quella di realizzare una "semplificazione" sia mediante il ricorso all'innovazione tecnologica, sia attraverso una riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica. Gli interventi effettuati con il presente Regolamento, in forza dei poteri regolamentari previsti dal Codice delle

Assicurazioni e in assenza di ragioni ostative derivanti dalle peculiarità del comparto vita, sono stati riferiti anche a tali rami, introducendo disposizioni a carattere trasversale e recando modificazioni ed integrazioni alla normativa vigente in tema di intermediazione assicurativa e contratti a distanza.

Il Capo I, contenente “Disposizioni di carattere generale”, consta di tre articoli concernenti le Fonti normative (art. 1), le Definizioni adottate (art. 2), l’Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).

Le misure di semplificazione introdotte sono destinate, in linea generale, a tutte le imprese operanti sul territorio della Repubblica (italiane e comunitarie), a tutti gli intermediari di assicurazione (iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e nell’Elenco annesso), ai contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni. Soltanto alcune disposizioni a carattere precettivo sono limitate nella loro portata alle imprese italiane e a determinate categorie di intermediari iscritti nel RUI.

Le disposizioni, che disciplinano l’uso dello strumento informatico per l’informativa precontrattuale ed in corso di rapporto, trovano attuazione nell’ambito di relazioni tradizionali tra imprese, intermediari e contraenti e mirano a renderle più semplici e flessibili mediante l’utilizzo di una pluralità di canali di comunicazione alternativi. Nel caso in cui la promozione e la vendita del prodotto avvenga interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, utilizzando un sistema di vendita specificamente organizzato a tal fine dall’impresa, trova applicazione, invece, la specifica disciplina prevista dal Regolamento ISVAP n. 34 del 2010, che è stata oggetto, nella circostanza, di modificazioni ed integrazioni al fine di armonizzarne i contenuti con la presente regolamentazione.

Il Capo II reca “Disposizioni riguardanti imprese ed intermediari” e si compone di tre articoli concernenti:

- l’obbligo per le imprese e gli intermediari iscritti nelle Sezioni A, B e D del RUI di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da rendere noto anche alla clientela al fine di consentirne l’uso negli atti e nella corrispondenza (art. 4);
- l’incentivo a servirsi delle forme di firma elettronica considerate “privilegiate” in termini probatori ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) per la documentazione contrattuale in generale e, in modo particolare, per la sottoscrizione della polizza, quale documento “tipico” che rappresenta il contratto di assicurazione (art. 5);
- l’uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, per corrispondere i premi assicurativi, senza oneri a carico dei clienti.

Il Capo III contiene “Disposizioni in materia di trasmissione della documentazione in formato elettronico” e si compone di tre articoli.

L’articolo 7 disciplina il consenso che può essere reso dal cliente alla trasmissione in formato elettronico della documentazione in fase precontrattuale ed in corso di rapporto. Tale consenso è libero nelle forme purché risulti tracciabile; può riguardare un solo contratto o tutti i futuri rapporti, la sola informativa precontrattuale o anche le comunicazioni infra-annuali ed essere fornito anche per un contratto già in corso, per le comunicazioni successive. Prima dell’invio per posta elettronica del Fascicolo informativo e dei modelli di informativa precontrattuale, rimane l’obbligo, in ogni caso, di procedere, anche a distanza, alla valutazione di adeguatezza, attività sempre necessaria e propedeutica alla proposta di un prodotto assicurativo.

L’articolo 8 prevede che il contraente possa revocare il consenso alla modalità elettronica delle comunicazioni con la stessa libertà di forme con cui lo ha reso. Il ritorno alla modalità tradizionale, su supporto cartaceo, delle comunicazioni può produrre a carico del contraente esclusivamente l’onere connesso alla stampa e all’invio per posta della documentazione, oltre all’eventuale perdita dell’apposito sconto previsto, se indicato in polizza, per le successive scadenze; la previsione di tali oneri, sebbene estremamente contenuti, mira ad incentivare la diffusione delle forme di comunicazione digitale.

La posta elettronica può essere utilizzata e il suo uso va favorito, anche con riguardo alle richieste di informazioni dei clienti, ai reclami, alle comunicazioni in genere (art. 9).

Il Capo IV contiene “Disposizioni in materia di conservazione e richiesta di documenti”. Viene previsto che le imprese italiane e gli intermediari iscritti nel RUI adottino procedure che garantiscano la conservazione dei documenti e delle comunicazioni, anche avvalendosi della conservazione digitale. Tali procedure devono in ogni caso garantire la tracciabilità delle scelte operate dal cliente, nonché l’ordinata e sollecita gestione delle comunicazioni. Si ribadisce la necessità di un adeguato coordinamento informativo tra imprese e intermediari in relazione alla modalità di comunicazione prescelta dai contraenti e per l’aggiornamento dei dati (art. 10).

E' previsto, inoltre, che le imprese e gli intermediari non richiedano al cliente documentazione già in loro possesso, per effetto di un preesistente rapporto contrattuale, purché i predetti documenti siano ancora in corso di validità (art. 11).

Il Capo V introduce modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 5 del 2006 al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico degli intermediari, compatibilmente con la primaria esigenza di tutela del contraente e, in particolare, con la possibilità di acquisire informazioni preliminari sull'intermediario con cui sta per intraprendere un rapporto contrattuale (art.12).

Il Capo VI introduce, invece, alcune modifiche al Regolamento ISVAP n. 34 del 2010 che regola la promozione ed il collocamento dei contratti di assicurazione interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza utilizzando un sistema di vendita specificamente organizzato a tal fine dall'impresa. Al di là di alcune precisazioni terminologiche, sono stati modificati gli articoli 8, 10 e 11, in modo da armonizzarne i contenuti con quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della nuova regolamentazione, pur alla luce dei differenti ambiti di applicazione (art. 13). Il permanere di terminologie differenti (consenso/scelta) nella forma più che nella sostanza trae origine dal differente contesto in cui muovono le due discipline: quella del Regolamento n. 8 del 3 marzo 2015 introduce e intende stimolare uno strumento alternativo nell'ambito di una modalità di vendita di tipo tradizionale, come tale ancorata al rapporto *vis a vis* con l'intermediario ed all'uso del supporto cartaceo; quella del Regolamento ISVAP n. 34 è legata ad una tecnica di vendita, quella a distanza, per sua natura orientata all'uso del digitale.

Infine, il Capo VII contiene le disposizioni inerenti alla pubblicazione ed all'entrata in vigore del Regolamento; in particolare, le disposizioni in oggetto entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ad eccezione delle specifiche disposizioni degli articoli 4 e 11, per cui è previsto un ulteriore periodo di 6 mesi, a causa del significativo impatto organizzativo legato alla predisposizione della necessaria infrastruttura tecnologica.

- **Provvedimento n. 30 del 24 marzo 2015 recante modifiche al Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP e la gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione**

Le modifiche introdotte con il presente provvedimento tengono conto della necessità di integrare le disposizioni del Regolamento n. 24 alla luce delle *Guidelines on complaints handling by Insurance Undertaking* emanate dall'EIOPA e considerata l'opportunità di ridurre alcuni termini nel processo di gestione dei reclami da parte dell'IVASS a beneficio degli assicurati. Nel seguito sono indicate le più significative modifiche e/o integrazioni.

In particolare, vengono inserite le definizioni di "reclamo" e "reclamante"; la prima consiste nella definizione di una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo (non vengono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto), la seconda identifica il soggetto titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell'impresa di assicurazione (ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato).

Viene, inoltre, aggiunto l'art. 7-bis che disciplina la politica di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione autorizzate in Italia. Il citato articolo prevede che le stesse adottino una politica di gestione dei reclami, approvata e rivista almeno annualmente dall'organo amministrativo, ispirata all'equo trattamento, degli assicurati, dei contraenti, dei beneficiari e dei danneggiati, tesa a garantire la corretta e tempestiva gestione dei reclami. La politica di gestione dei reclami deve essere formalizzata in un documento reso disponibile a tutto il personale interessato mediante adeguati canali di comunicazione. L'organo amministrativo assicura che la politica di gestione dei reclami sia correttamente attuata e che siano adottate procedure che consentano la identificazione dei prodotti e dei processi aziendali interessati dai reclami, la individuazione delle cause che sono alla radice dei reclami e la valutazione del loro possibile impatto su altri prodotti o processi e adotta, ove necessario, gli opportuni interventi correttivi.

In aggiunta, è specificamente richiesto che il linguaggio da utilizzare nelle comunicazioni al reclamante sia semplice e facilmente comprensibile; qualora si verifichi il mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta al reclamante, le imprese dovranno fornire una chiara spiegazione della propria posizione e lo dovranno informare in merito alla possibilità, prima di interessare l'Autorità giudiziaria, di rivolgersi, all'IVASS o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o

convenzionale, specificandone le modalità.

Infine, viene previsto l'obbligo per le imprese di pubblicare annualmente sul proprio sito internet, all'interno della sezione dedicata ai reclami, un rendiconto sull'attività di gestione dei reclami che riporti anche in sintesi i dati e le tipologie dei reclami pervenuti all'impresa nonché il relativo esito.

Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento entro il 30 giugno 2015, mentre le imprese comunitarie entro il 1° ottobre 2015.

- **Lettera al mercato del 28 luglio 2015 – Solvency II: pubblicazione linee guida EIOPA in materia di sistema di governance e conseguenti chiarimenti per la preparazione a Solvency II, in particolare sulla funzione attuariale**

La lettera al mercato emanata dall'IVASS in data 28 luglio 2015 fornisce indicazioni e chiarimenti circa le attività di preparazione al regime di vigilanza prudenziale *Solvency II*. La lettera richiama l'attenzione delle imprese di assicurazione sulla normativa europea ed in particolare su:

- Regolamento delegato (UE) 2015/352 - pubblicato il 17 gennaio 2015 - recante i cosiddetti atti delegati, cioè le disposizioni attuative della disciplina *Solvency II*. Tali norme avranno diretta applicazione dal 1° gennaio 2016, senza necessità di recepimento nell'ordinamento nazionale. A tale proposito l'IVASS richiama le disposizioni in tema di *governance* (con riferimento alla funzione attuariale);
- Linee guida EIOPA sul sistema di governance, da applicare una volta entrato in vigore il regime *Solvency II*. L'applicazione di tali norme a livello nazionale è soggetta ad una procedura di "comply or explain" da parte delle Autorità di vigilanza nazionali; tali linee guida saranno prese a base dall'IVASS per un aggiornamento della normativa secondaria applicabile in materia;
- Linee guida EIOPA in materia di valutazione delle riserve tecniche, che contengono ulteriori elementi che richiamano compiti assegnati alla funzione attuariale.

Come sopra indicato, la lettera al mercato contiene specifiche precisazioni in merito al ruolo e ai compiti della funzione attuariale, che vengono di seguito sintetizzate:

- la funzione attuariale acquista compiti specifici specie con riferimento alla valutazione delle riserve tecniche; in particolare, deve assicurare che le metodologie e le ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche siano appropriate in relazione alle specificità delle varie linee di business (attenzione particolare deve essere prestata alla disponibilità e affidabilità dei dati);
- il quadro normativo europeo lascia un significativo grado di discrezionalità all'impresa nell'allocazione di compiti alle varie unità organizzative, a condizione che compiti e responsabilità siano chiaramente definite in un documento approvato dal consiglio di amministrazione e reso noto all'interno dell'impresa;
- nell'organizzazione delle varie unità organizzative, vale il principio di proporzionalità, che può tradursi i) nell'attribuzione di ulteriori compiti alla funzione attuariale, oltre a quelli previsti dalle norme, ii) nell'esternalizzazione di alcune funzioni e iii) nell'attribuzione alla stessa unità organizzativa di più funzioni;
- nel processo di validazione delle riserve, la funzione attuariale deve definire, con adeguato livello di granularità, un processo valutativo capace di tracciare gli *steps* essenziali della verifica dell'accuratezza e completezza dei dati. Tutte le valutazioni operate dalla funzione attuariale devono essere riferite direttamente all'organo amministrativo, ivi incluse quelle inerenti la verifica dell'accuratezza e completezza dei dati che incidono sulla valutazione più generale di attendibilità e adeguatezza delle riserve tecniche;
- alla funzione attuariale spetta anche la verifica di coerenza tra gli importi delle riserve tecniche calcolati sulla base dei criteri di valutazione applicabili al bilancio civilistico e i calcoli risultanti dall'applicazione dei criteri *Solvency II*, nonché la conseguente rappresentazione e motivazione delle differenze emerse;

- tenuto conto della necessità di garantire un efficace sistema di gestione dei rischi, con particolare riferimento agli aspetti tecnici ed ai requisiti di capitale, l'impresa dovrà identificare la soluzione più idonea per assicurare un'adeguata cooperazione della funzione attuariale con la funzione di *risk management*. La direttiva non esclude la possibilità di accorpare compiti e/o funzioni in unità organizzative in una logica di proporzionalità;
- la funzione attuariale può essere esternalizzata, purché l'esternalizzazione di tale funzione, in quanto ritenuta fondamentale, non pregiudichi il sistema di *governance* dell'impresa, né incrementare indebitamente il rischio operativo. In tal caso l'impresa dovrà prevedere adeguati meccanismi e presidi di controllo che assicurino la qualità e la continuità del servizio fornito, nonché la possibilità di continue verifiche sullo stesso;
- l'impresa di assicurazione dovrà adottare delle politiche di *fit & proper* dei titolari della funzione e di coloro che svolgono funzioni fondamentali: il responsabile della funzione attuariale interno all'impresa deve soddisfare i requisiti di onorabilità e professionalità e devono essere valutate le sue qualifiche professionali e le esperienze maturate.

Le considerazioni sopra indicate con riferimento alla funzione attuariale dell'impresa valgono anche per la funzione attuariale di gruppo.

Con la presente lettera al mercato, con riferimento al quadro normativo nazionale, l'IVASS richiama inoltre l'attenzione sulla revisione del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice") avvenuta a seguito del recepimento della Direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*), ricordando in particolare che nel nuovo contesto è stata eliminata la figura dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato per i rami RC Auto e Vita.

Proprio relativamente a questo ultimo aspetto, ed in particolare in merito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni e al ruolo di dette figure per il bilancio 2015 delle imprese di assicurazione, l'IVASS, nel paragrafo 23 della lettera, specifica che l'attuario revisore e l'attuario incaricato per i rami RC Auto e Vita nominati per l'esercizio 2015 concluderanno la propria attività eseguendo gli adempimenti previsti per la chiusura dell'esercizio 2015 e, in particolare, redigendo le prescritte relazioni da allegare al progetto di bilancio 2015, confermando così il mantenimento dei compiti/responsabilità dell'attuario incaricato e dell'attuario revisore con riguardo al bilancio 2015.

[Torna su](#)

Contatti

Per maggiori informazioni sui temi affrontati nel bollettino TechUpdate [scrivici](#).

Questo numero è stato curato da **Massimiliano Semprini**, con la collaborazione di **Cristina Leone**, **Alessia Maggi**, **Antonio Marcona** e rivisto da **Franco Riccomagno**.

Autorizzaz.: Trib. Milano N. 968 del 16-12-2005

Redazione: Via Tortona, 25 – 20144 Milano

Dir. Resp.: Paolo Gibello Ribatto

Proprietà: Deloitte Italy Spa

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata, e le member firm aderenti al suo network, ciascuna delle quali è un'entità giuridicamente separata e indipendente dalle altre. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about

La presente pubblicazione contiene esclusivamente informazioni di carattere generale e non è intesa come trattazione completa ed esaustiva di tutti gli aspetti rilevanti in materia contabile, finanziaria, legale, fiscale, normativa, regolamentare, di business, ecc. né come sostitutiva della relativa documentazione di riferimento che tratti delle tematiche specifiche (principi contabili, leggi, regolamenti ecc.). La presente pubblicazione non è altresì intesa come interpretazione della menzionata documentazione di riferimento o come servizio di consulenza nelle relative materie. Sebbene siano stati fatti tutti gli sforzi possibili per assicurarne l'accuratezza, le informazioni contenute nella presente pubblicazione potrebbero non essere complete, tempestive ed accurate o potrebbero comunque non trattare tutti gli aspetti rilevanti per i lettori. Conseguentemente, questi ultimi dovranno autonomamente approfondire i temi trattati nella stessa, eventualmente avvalendosi del supporto di esperti in materia, prima di assumere decisioni al riguardo o prima di porre o non porre in essere specifici comportamenti.

Né Deloitte & Touche S.p.A. né alcuna entità ad essa connessa e/o aderente al medesimo network cui Deloitte & Touche S.p.A. aderisce si assume alcuna responsabilità verso chiunque per danni derivanti dall'aver agito o dal non aver agito in relazione ai contenuti della presente pubblicazione e/o dall'aver fatto affidamento su tali contenuti.

© 2015. Deloitte Touche Tohmatsu Limited.